

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 31

Palestini Fioravante

Nei confronti di Fioravante Palestini venne emesso mandato di cattura 233/83 del 27 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Era stato tratto in arresto dalla Polizia egiziana il 24 maggio 1983 perche' sorpreso a bordo della nave Alexandros G. proveniente dalla Thailandia con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina, che le indagini in proposito condotte, accertavano era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo.

Del Palestini tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti dal Mutolo e dal Riccobono.

In questa sede giova sinteticamente ricordare che egli, originario di Giulianova, ove il Gaspare Mutolo era stato in soggiorno obbligato, venne per la prima volta all'attenzione degli inquirenti allorché in data 22 aprile 1982 fu trovato a casa del Mutolo durante una perquisizione ivi effettuata.

Le indagini immediatamente condotte dopo il suo arresto consentivano di accertare che aveva effettuato diversi viaggi in Thailandia nell'aprile, nel luglio, nell'ottobre e nel dicembre 1982 (Vol.65/R f.279) e che era stato in contatti anche telefonici col Mutolo, risultando fra gli appunti sequestratigli un recapito telefonico di una abitazione attigua a quella del coimputato (Vol.2/R f.183) + (Vol.65/R f.203) e (Vol.65/R f.308).

La sua convivente Luana De Angelis, inoltre, riferiva che si era recata con lui a

Palermo in casa del Mutolo fra l'ottobre ed il novembre 1981 (Vol.65/R f.352), in significativa coincidenza temporale con l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, corriere dell'organizzazione siciliana. Aggiungeva che qualche mese dopo il Palestini le aveva telefonato da Palermo e proprio dalla casa del Mutolo e si accertava, trattandosi di telefonata che era stata intercettata, che la data di essa e' il 29 aprile 1982, cioe' pochi giorni prima che l'imputato facesse il suo primo viaggio in Thailandia (Vol.1/R f.238).

Riferiva ancora la De Angelis che il Palestini le aveva presentato un orientale dal nome simile ad una marca di sigarette e cioe' "Kim" (e palese il riferimento a Koh Bak Kin) e che nel 1983 l'aveva condotta ad Atene, lasciandola a lungo sola in albergo.

Nel corso di altra testimonianza, resa dal tenente della Polizia greca Paulos Bograkos, costui riferiva (Vol.78/R f.69) + (Vol.94/R f.1), riportando in gran parte notizie fornitegli dal comandante della nave Alexandros G., a bordo della quale era stato arrestato il Palestini, che costui era salito sulla nave al largo della Thailandia allorché sul natante era stato trasbordato il carico di droga e con lo specifico incarico di sorvegliarlo.

Il Palestini, da parte sua, avvicinato nelle carceri egiziane, dove è ristretto per scontare la pena dell'ergastolo ivi inflittagli, dal Magg. Pitino e del dr. Portaccio (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f.7), spontaneamente riferiva a costoro di aver conosciuto il Mutolo a Giulianova e di avere frequentato la sua abitazione di Palermo. Dopo l'arresto del predetto, era stato

contattato, nel novembre del 1982, dai fratelli Michele e Salvatore Micalizzi, i quali gli avevano proposto di trasportare in Sicilia dalla Thailandia un carico di eroina a bordo di una nave. Successivamente era stato contattato da Giovanni Mutolo, fratello di Gaspare, che, nel gennaio 1983, lo aveva presentato a tre personaggi molto autorevoli, che non sapeva (o voleva) identificare, i quali lo avevano convinto a portare a compimento il progetto prima espostogli dal Micalizzi.

Si era pertanto nel marzo 1983 portato in Atene, dove, previ contatti con i coimputati Dimitrios Gherokunas e Fotios Palmos, aveva ricevuto l'incarico di recarsi in Thailandia in aprile. Ivi giunto, dopo qualche giorno i trafficanti locali lo avevano condotto a bordo di un peschereccio vicino all'isola di Findordr, dove era avvenuto il trasbordo sull' Alexandros G..

Concludeva, riconoscendo in alcune delle fotografie mostrategli il Mutolo, Rosario Riccobono e, forse, Benedetto Santapaola.

Nel corso del suo interrogatorio giudiziale (Vol.131/R f.258) si mostrava molto piu' reticente, ma ammetteva comunque di essersi recato in Thailandia su incarico del Palmos (quello incontrato ad Atene), che gli aveva pagato il biglietto aereo.

Le suesposte risultanze della istruzione ricevevano clamorosa conferma proprio ad opera del Koh Bak Kin, il quale, rendendo ampie e particolareggiate dichiarazioni sui suoi rapporti col gruppo palermitano del Mutolo, riferiva in particolare sul Palestini, che costui gli era stato dal primo presentato a Roma dopo l'arresto a Parigi del corriere Gasparini e che con lo stesso Palestini aveva effettuato diversi viaggi a Palermo proprio al fine di organizzare il trasporto della droga via mare. Nel frattempo gli aveva consegnato piu' modici quantitativi di eroina, personalmente o a mezzo di altri corrieri, uno dei quali veniva identificato in Michele Abbenante, stante il riferimento del Kin al fatto che era stato arrestato a Roma, ed altro in Thomas Alan.

Le modalita' del trasporto del piu' ingente quantitativo di droga erano state poi piu' volte discusse in Palermo in casa del Mutolo, nonostante costui fosse stato nelle more tratto in arresto. Stabilito finalmente l'accordo, si era incontrato col Palestini e con altri siciliani a Zurigo, ricevendo parte del denaro spettantegli per la fornitura. Quindi aveva atteso in Thailandia il Palestini, consegnandogli la droga ed accompagnandolo fino all'imbarco sulla Alexandros G..

Quanto sopra sinteticamente esposto e quanto piu' analiticamente riferito nella richiamata parte della sentenza dimostra la responsabilita' del Palestini quale componente della associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga facente capo al Mutolo ed il suo coinvolgimento nel traffico medesimo, conclusosi per lui con l'arresto in territorio egiziano ed il sequestro del carico trasportato.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli ai capi 17 e 40 della epigrafe.

Non sussistono invece seri elementi per ritenere che col Mutolo ed i suoi complici egli si sia associato per commettere piu' delitti anche diversi dal traffico di eroina ed anzi la specifica attivita' posta in essere e le stesse modalita' di "reclutamento" da parte del Mutolo inducono ad escludere che dell'associazione mafiosa di costui sia egli organicamente entrato a far parte. Trattasi con ogni evidenza di uno di quei trafficanti con i quali, secondo le concordi dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, possono nel commercio della droga associarsi gli "uomini d'onore", senza che cio' comporti loro organico inserimento nell'associazione mafiosa.

Va, pertanto, il Palestini prosciolto dal reato di associazione per delinquere contestatogli come al capo 7 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Palmos Fotios

Nei confronti di Fotios Palmos venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata, tra l'altro, all'arresto in Egitto, in data 24 maggio 1983, di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese.

In questa sede giova ricordare che, secondo la deposizione del tenente della Polizia ellenica Paulus Bograkos (Vol.78/R f.69) + (Vol.94/R f.1), il Palmos fu uno degli organizzatori del carico

spedito dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo. Nel marzo del 1983 si reco' infatti in Svizzera col comandante della nave Gherokunas per ricevere il denaro occorrente per il viaggio.

A sua volta il Gherokunas ha spontaneamente riferito al Magg. Stefano Pitino (Vol.82/R f.2) che il Palmos gli fece intendere che aveva dietro di se' in Svizzera persone "molto grosse", delle quali era meglio non cercasse lo stesso Gherokunas di fare conoscenza.

Da parte sua il Fioravante Palestini, in altre dichiarazioni spontaneamente rese allo stesso Magg. Pitino ed al dr. Portaccio (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f.7), ha riferito di avere in Atene nel marzo 1983 incontrato il Gherokunas ed il

Palmos, ricevendo da costoro l'incarico di recarsi a Bangkok e contattare il fornitore dell'eroina per preannunciargli l'arrivo della nave sulla quale doveva essere trasportato il carico. E dallo stesso Palestini risultano effettuate mentre si trovava in Thailandia ben tre telefonate all'utenza di Atene intestata all'imputato in esame (Vol.122/R f.242).

Nel corso del suo piu' reticente interrogatorio giudiziale, inoltre, il Palestini ha comunque ammesso di essersi recato in Thailandia su invito del Palmos, che gli aveva anche regalato il biglietto aereo (Vol.131/R f.259).

Del Palmos ha altresì parlato l'imputato Sebastiano Dattilo in relazione ad altro traffico di eroina, questa volta proveniente dalla Turchia, di cui si tratta nella stessa richiamata parte della sentenza.

Il Dattilo ha infatti riferito (Vol.16/RA f.40) + (Vol.17/RA f.185) +

(Vol.22/RA f.4) + (Vol.22/RA f.10) + (Vol.41/RA f.82) che anche il Palmos, da lui definito "longa manus" dei palermitani in Grecia, si occupava delle modalita' tecniche del trasporto del carico, ma, essendo nel frattempo giunta notizia del sequestro in Egitto della Alexandros G., si era reso irreperibile ingiungendo prima ai suoi complici di disfarsi degli appunti con i suoi recapiti telefonici da lui prima forniti.

Sussistono, pertanto, a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti facente capo al Gaspare Mutolo ed al Koh Bak Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi con il piu' sopra menzionato sequestro di 233 kg. Di eroina.

Non sussiste invece elemento alcuno che induca a ritenere si sia l'imputato coi predetti associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, egli prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente il Palmos esser  
rinvitato a giudizio per rispondere dei reati di  
cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto  
per non aver commesso il fatto dal reato  
ascrittogli al capo 7.

Pandolfo Sebastiano

Nei confronti di Sebastiano Pandolfo vennero emessi mandato di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt.416 C.P.e 71 legge n.685 del 1975; mandato di cattura 416/82 del 26 ottobre 1982, per i reati di sequestro di persona, minaccia grave, detenzione e porto illegale d'armi; e mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, per il reato di cui all'art.75 legge n.685 del 1975, essendo emerso dalle dichiarazioni rese da Armando Di Natale che egli apparteneva ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg.di hashish, e che lo stesso Di Natale, reo di essersi appropriato di una parte dello stupefacente importato, era stato in Florida trattenuto contro la sua volonta' all'interno di un villino e gravemente minacciato con armi da parte di alcuni esponenti dall'associazione, fra cui il Pandolfo.

In ordine a tali fatti procedeva questo Ufficio in quanto, in forza delle stesse dichiarazioni del Di Natale, l'omicidio di Alfio Ferlito, commesso in Palermo, era stato addebitato al Nunzio Salafia e ad altri membri dell'associazione.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Pandolfo, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico della sostanza stupefacente) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410 dell'epigrafe ascritti al Pandolfo e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa i relativi atti (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Papastavru Stavros

Nei confronti di Stavros Papastavru venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata, tra l'altro, all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese. Il Papastavru era uno dei componenti dell'equipaggio del natante, identificato ed arrestato dalla Polizia egiziana.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da

Gaspere Mutolo e, pertanto, sussistono a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti comprendente i menzionati Mutolo e Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi con suddetto sequestro di 233 Kg.di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato con i predetti associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente essere il Papastavru rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto invece per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo n.7.

Patricola Stefano

Patricola Stefano e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) mand. di cattura n.237 del 31.5.83 per i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

b) mand. di cattura n.373 del'8.8.83 per il reato di cui all'art.71 legge n.685/75;

c) mand. di cattura n.323/84 nel quale si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle lettere a) e b).

Il Patricola, pertanto, deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Calzetta Stefano (Vol.11 f.22) indicava il Patricola come legato a Giovanni Matranga nel traffico della cocaina e precisava:

"..... Frequentando assiduamente

i Bagni Virzi' e conversando con le persone che abitualmente vi si riuniscono, poiche' godo della fiducia di tutti, ho appreso.....che Toto' Virzi' e Matranga Giovanni, quest'ultimo nativo di Piana degli Albanesi, da circa 4 anni trafficano in stupefacenti e cioe' eroina e cocaina. Quella che io ho visto con i miei occhi e' cocaina ma so che il Matranga commerciava prima con Stefano Patricola in eroina. Per inciso devo dire che il padre di Stefano Patricola venne ucciso perche' gli avversari del Bontate volevano rintracciare Stefano Patricola e il di lui padre si rifiut di indicare ove Stefano si trovasse...".

Dell'omicidio di Patricola Francesco si e' gia' specificamente trattato.

In un successivo interrogatorio, il Calzetta indicava anche "l'americano" (Romano Giuseppe) come altro associato al Matranga ed al Patricola nel traffico di stupefacenti e precisava come questi ed il Patricola si fossero allontanati da

Palermo perche' legati al clan Bontate (Vol.11 f.50).

Anche del Romano si e' ampiamente detto trattando della sparatoria di Ciaculli (la c.d. "tuffiata") in danno di Pino Greco "scarpuzzedda" ed i riferimenti sono rinvenibili nella parte che tratta l'omicidio di Ficano Gaspare e Michele.

Sinagra Vincenzo confermava la causale dell'omicidio di Patricola Francesco, reo di non aver voluto indicare a Filippo Marchese il luogo ove si nascondeva il figlio Stefano (Vol.1/F f.133), precisando che l'intenzione del Marchese era, in realta', quella di sopprimere il Patricola proprio perche' frequentava "l'americano" (Vol.1/F f.192).

Il Sinagra poi riconosceva nella foto n.89 Patricola Stefano.

Le concordanti dichiarazioni del Sinagra e del Calzetta, la perfetta conoscenza che i due avevano dei

Patricola, padre e figlio, portano a ritenere come il Patricola fosse organicamente inserito nel traffico di stupefacenti e come fosse legato al gruppo di Stefano Bontate. Non altrimenti, infatti, potrebbe spiegarsi la spietata caccia datagli dal Marchese e la delusione dello stesso per non poterlo scovare, tanto da ordinare la soppressione del di lui padre.

Il Calzetta, poi, ben conosceva gli spacciatori di eroina e cocaina che si davano convegno presso i Bagni Virzi' e tra questi, senza ombra di dubbio, ha annoverato il Patricola.

Patricola Stefano, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Patti Antonino

Patti Antonino, detto "u Rita", già coinvolto nel proc. penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.225/A) e prosciolto in istruttoria, è stato raggiunto dal ordine di cattura n.237 del 23.10.1984 e deve rispondere del reato di cui alla lettera F), artt.81 C.P., 71 e 74 legge n.685/75, in concorso con Scalia Nunzio e Lombardo Salvatore, già rinviati a giudizio (e condannati in primo grado) nel citato procedimento penale dal quale, come detto, era stato prosciolto.

Degli illeciti traffici del Patti riferiva Anselmo Salvatore (Vol.7/Z f.275) - (Vol.7/Z f.277) il quale, in sintesi, precisava che il primo, abitante nei pressi dell'abitazione di Nunzio Scalia, soleva con questo spesso intrattenersi presso il bar "Sombrero" dei Lombardo.

Con lo Scalia lo aveva visto avere una accesa discussione dentro la auto BMW in suo possesso, come pure insieme li aveva visti all'Ucciardone.

Il Patti soleva avere contatti anche con Marsalone Rocco e con Toti Lombardo, insieme ai quali, una sera, unitamente allo Scalia, si era intrattenuto bevendo molte bottiglie di champagne e cio' nel locale "Il giardino dei principi".

In una occasione il Patti gli aveva detto di essere stato coinvolto nel procedimento penale (Anselmo + 46) a causa di una telefonata attinente ad un presunto traffico di droga, ma effettuata per scherzo. In altra occasione, invece, gli aveva fatto intendere che lavorava con la droga.

Il Patti, sempre secondo l'Anselmo, aveva contatti anche con Pino D'Arpa con il quale si incontrava al "Sombrero".

Tali scarse dichiarazioni non sembrano sufficienti per ancorare un rinvio a giudizio del Patti. Ed, invero, l'Anselmo - che ben conosceva quell'ambiente, nonche' i personaggi che, come lo Scalia, i Lombardo, il D'Arpa ed altri lo frequentavano - non ha mai riferito specifici episodi riguardanti il Patti ma, correttamente, si e' solo limitato a riferire come questi gli avesse fatto intendere di lavorare con la droga.

Il Patti, pertanto, va prosciolto dal reato ascrittogli alla lettera F) dell'ordine di cattura n.237/84, per non averlo commesso (Capo 36).

Tale proscioglimento, inoltre, si impone alla luce di quanto dichiarato da Salvatore Coniglio (Vol.206 f.150), il quale riferiva che il Patti, da lui personalmente conosciuto, gli risultava essere solo un rapinatore e lo stesso Anselmo gli aveva confidato come questi fosse totalmente estraneo al traffico di stupefacenti.

Pedone Michelangelo

Denunciato con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1/RB f.78) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, venne emesso nei suoi confronti ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della suddetta "famiglia" mafiosa, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati, con piu' ampia formulazione dei relativi capi di imputazione, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero il 2 febbraio 1982 personale della Questura di Catania, nel corso di un servizio preventivo, transitando per quel viale della Liberta', notava quattro individui intenti a confabulare tra loro con fare sospetto. Li identificava in Gaspare Mutolo, Domenico Condorelli, Giovanni Cusimano e Micheleangelo Pedone ed accertava che in casa del Condorelli trovavasi Carlo De Caro, nopote del Mutolo.

Essendo quindi emersi gravi sospetti a carico dei predetti ed in particolare su Mutolo Gaspare, che stava usufruendo di un breve permesso concessogli mentre trovavasi in stato di semiliberta', gli agenti procedevano ad accurata perquisizione sull'autovettura del predetto, effettuata anche con l'ausilio di unita' cinofile, che dava esito negativo nonostante l'animale desse segnali positivi circa la presenza nel portabagagli di sostanza stupefacente(fot.131088).

L'episodio narrato appare particolarmente significativo se inquadrato nel contesto degli

accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal Mutolo in correita' col gruppo catanese di Benedetto Santapaola.

Per l'esposizione degli esiti di tali indagini si rimanda alla parte della sentenza che analiticamente se ne occupa ed in questa sede basta ricordare che sono state acquisite abbondanti prove sia in ordine ai collegamenti tra il gruppo mafioso palermitano e quello catanese sia sul coinvolgimento di entrambi nei traffici internazionali di eroina e morfina di base provenienti dalla Thailandia a mezzo di vari corrieri, quali tra gli altri Francesco Gasparini, Fioravante Palestini e Michele Abbenante, rispettivamente arrestati con ingenti carichi di droga a Parigi, in Egitto ed a Roma.

La presenza, pertanto, del Pedone in Catania, in compagnia del Mutolo e del Condorelli, in casa del quale contestualmente trovavasi il De Caro, in periodo in cui detti traffici venivano

intensamente condotti, non puo' esser considerata casuale e comprova il pieno coinvolgimento in essi anche dell'imputato in esame.

Costui, inoltre, in data 21 novembre 1982, venne sorpreso da personale della Questura di Palermo in flagranza di furto aggravato, insieme a Salvatore Graziano, presso i magazzini MAR S.p.A., (Fot.131089) ed, avuto riguardo alla caratura criminale dei due personaggi coinvolti nell'episodio, questo non puo' essere superficialmente liquidato come un semplice fatto criminoso contro il patrimonio. In realta', infatti, il tentato furto non puo' trovare altra spiegazione se non inserendolo quale momento intimidatorio dei programmi estorsivi in danno del proprietario del supermercato e cio' anche in considerazione della localizzazione territoriale dell'esercizio, ricadente nella zona di influenza del boss mafioso Riccobono.

A conferma dei significativi episodi sin qui riportati e' appena il caso di porre in

evidenza che Tommaso Buscetta ha espressamente indicato l'imputato (Vol.124 f.12) + (Vol.124/A f.61) quale componente della famiglia mafiosa di S.Lorenzo, attribuendogli addirittura un ruolo non secondario, in quanto, per un certo periodo, insieme al congiunto Filippo, avrebbe guidato la cosca in qualita' di "reggente", succedendo allo scomparso Filippo Giacalone.

Per le considerazioni suesposte il Pedone va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli (capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe) contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito l'ordine precedentemente emesso nei suoi confronti.

Perina Giovanni

Indicato da Gennaro Totta ((Vol.4 f.295) + (Vol.72 f.67) e segg.) quale commerciante di droga operante in collegamento con Rodolfo Azzoli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 174/84 del 26 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Del Perina tratta la parte della sentenza dedicata all'esame dei traffici di droga dei fratelli Grado e ad essa si rimanda.

In questa sede basta ricordare le richiamate dichiarazioni del Totta, le quali hanno trovato conferma in quelle di Rodolfo Azzoli ((Vol.19 f.54) e segg.), il quale ha ammesso di essere stato in

contatto, unitamente ad Antonino Grado, nel 1979, con tale " Ciccio ", di circa 40 anni e di corporatura forte, gestore di un ristorante nei pressi di Monza, col quale aveva avviato un traffico di eroina.

Ha inoltre precisato l' Azzoli di avere personalmente consegnato al Ciccio, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di 2 o 3 chilogrammi per volta, al prezzo di lire 70.000.000 al chilogrammo. Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell' Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi, che a loro volta rifornivano quest'ultimo anche di morfina di base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Antonino e Salvatore Grado trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

A suo volta Giovanni Perina, dopo iniziali tentennamenti (Vol.80 f.6) + (Vol.86 f.32), ha

finito con l'ammettere di essere chiamato "Ciccio" e, dichiarandosi pentito, ha confermato che nel 1978, dopo essere stato dimesso dalla Casa Circondariale di Brescia, dove si trovava detenuto per ricettazione, era stato avvicinato da alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto dall' Azzoli in consegna, per un periodo di 3 o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendone ricompensato a ragione di circa 1.500.000 per volta, giacche', a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario nella consegna fatta direttamente a terzi dell' Azzoli.

Le riferite emergenze provano dunque in maniera irrefutabile la responsabilita' del Perina in ordine ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli.

Quanto invece alla contestazione di associazione per delinquere (capo 1) va osservato che da nessun elemento probatorio emerge non solo la appartenenza del Perina

all'organizzazione criminosa cui facevano capo i Grado ma addirittura alcun tipo di collegamento fra l'imputato e personaggi mafiosi diversi dai Grado. Cio' induce a ritenere che con costoro e l'Azzoli egli si sia associato all'esclusivo scopo di commerciare nel campo degli stupefacenti senza che i suoi rapporti si siano mai estesi, sembra neanche episodicamente, alla centrale dell'organizzazione criminale di appartenenza dai Grado. Ed e' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel commercio di droga con elementi esterni all'organizzazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri dell'organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 13 e 26 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto del reato di cui al capo 1.

Piazzese Pietro

Piazzese Pietro e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.170 emesso da questo Ufficio il 25.5.1984.

Deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Il Piazzese e' stato vagamente indicato da Sinagra Vincenzo, il quale, nel corso di una ispezione giudiziale dei luoghi nei quali aveva operato quale adepto della cosca del Marchese, indicava un portone di via Ponte di Mare n.129 e dichiarava come li' fosse ubicato un magazzino di tale "Pino u piddaru", persona legata alla cosca mafiosa cui esso Sinagra apparteneva (Vol.70 f.352).-

Il "Pino" veniva identificato per Piazzese Pietro e contro lo stesso veniva emesso il mandato di cattura di cui sopra.

Sentito dal G.I. (Vol.83 f.27), il Piazzese dichiarava di essere da circa 40 anni titolare di una conceria ubicata in via Ponte di Mare 129.

Negava di conoscere i suoi coimputati e solo ammetteva di frequentare il bar di Piazza S. Erasmo ove era conosciuto come "quello della conceria".

Negava, in particolare, di conoscere il Marchese e Sinagra Vincenzo, Raccuglia Cosimo e gli Spadaro.

Su istanza della difesa, il Piazzese veniva scarcerato per mancanza di sufficienti indizi. Ed, invero, pur avendo il Sinagra ben individuato il "piddaro" come titolare, appunto, di una conceria, non ne aveva specificato alcuna attivita' criminosa posta in essere in seno alla cosca.

Se solo si pone mente alla meticolosa ricostruzione che il Sinagra ha effettuato delle centinaia di episodi delittuosi consumati dal Marchese e dai suoi accoliti, si vede

come in nessuno degli stessi sia stato coinvolto il Piazzese.

E' molto probabile che la assidua frequentazione del bar di Sant'Erasmo da parte del Piazzese abbia convinto il Sinagra che costui, in qualche modo, fosse collegato alla famiglia di Corso dei Mille. Non essendo, pero', emerso alcun elemento, ne' generico, ne' specifico, a carico dell'imputato, si ritiene dover prosciogliere lo stesso dai reati ascrittigli per non averli commessi (Capi 1, 10).

Picone Giusto

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia della Noce, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Picone Giusto veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta Tommaso di ben conoscere il Picone Giusto il quale, in seno alla famiglia della Noce, aveva assunto la qualifica di "rappresentante" lasciata vacante da Scaglione Salvatore, ex pugile (Vol.124 f.10).

Con mandato di cattura n.418/84 del 4/12/1984 si faceva carico al Picone Giusto del concorso nel triplice omicidio del Cap.dei CC. D'Aleo Mario, dell'appuntato Buommarito Giuseppe e del Carabiniere Morici Pietro, gia' contestato

ai componenti della "Commissione" o "cupola" in carica nel giugno 1983, con il mandato di cattura 323/84 del 29/10/1984.

Tale contestazione muoveva dalle dichiarazioni rese dal Buscetta Tommaso - riscontrate da quelle fornite da Contorno Salvatore -secondo cui nessun omicidio puo' essere commesso nella zona di "influenza" di una determinata famiglia senza il benestare del capo della stessa; e poiche' il triplice omicidio di cui sopra era stato commesso in territorio ricadente nel quartiere della "Noce", il Picone Giusto, che era il capo della "famiglia" che controllava la zona, non poteva non essere stato previamente informato e non avere dato il suo consenso.

Interrogato, il prevenuto ha respinto gli addebiti (Vol.123 f.179), (Vol.178 f.457) ma la sua generica discolpa non puo' trovare accoglimento a fronte delle precise "indicazioni", sul suo conto fornite da Buscetta Tommaso, che costituiscono certi e

sufficienti elementi probatori della  
responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti  
i reati contestatigli come in epigrafe.

Peraltro, la chiamata di correo operata  
dal Buscetta ha trovato parziale conferma nelle  
dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, il  
quale, ha ricavato che il Picone Giusto era  
stato coimputato del padre Antonino nel processo  
di Catanzaro ma, con la lealta' che lo  
contraddistingue (che e' garanzia della sua  
attendibilita') ha dichiarato di non sapere il  
Picone sia o meno "uomo d'onore" della  
"famiglia" della Noce (Vol.125 f.11) sulla  
scorta delle acquisite risultanze personali.

Va, pertanto, disposto il rinvio a  
giudizio del Picone Giusto davanti la competente  
Corte di Assise per rispondere dei reati di cui  
agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge  
n.689 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22). La  
posizione processuale del Picone Giusto in  
ordine ai reati di cui al mandato di cattura del  
4/12/1984 e' stata stralciata per consentire un  
maggiore approfondimento delle relative  
indagini.

Pilo Giovanni

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della "famiglia" di S.Lorenzo, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Pilo Giovanni veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Riferiva il Buscetta Tommaso di avere conosciuto Pilo Giovanni, noto costruttore edile, nel carcere di Palermo dove entrambi furono detenuti contemporaneamente uno o due mesi e di avere, successivamente, appreso da altri uomini d'onore che anche il Pilo Giovanni, cognato di Gambino Giacomo Giuseppe - rappresentante della famiglia di S.Lorenzo - era entrato a far parte di quella cosca mafiosa (Vol.124 f.12),

(Vol.124/A f.62), (Vol.124/A f.63).

In sede di contestazione dei reati di cui in epigrafe, l'imputato ha protestato la sua innocenza, ma tale generica discolpa non puo' trovare accoglimento a fronte delle precise "indicazioni" sul suo conto fornite dal Buscetta che hanno, peraltro, trovato confronto e riscontro puntuali: a) nelle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il Pilo Giovanni, riconosciuto nella fotografia mostratagli (Vol.125 f.71), e' uomo d'onore della famiglia di S.Lorenzo (Vol.125 f.13); b) nelle asserzioni di Anselmo Salvatore, il quale ha ricordato che il Pilo Giovanni era inserito, con Spina Giuseppe, Anselmo Vincenzo e Gambino Giuseppe, nel traffico della droga (Vol.133 f.274), (Vol.133 f.276), (Vol.133 f.282),

(Vol.133 f.258), (Vol.133 f.260), (Vol.133 f.236), (Vol.133 f.257) - (Vol.134 f.169).

Ne' va sottaciuto che, a riprova degli stretti rapporti e legami tra la "famiglia" di appartenenza del Pilo Giovanni e il "Clan" dei Corleonesi, Bagarella Leoluca - importante esponente di tale "consorteria mafiosa" - venne arrestato, il 6/8/1974, in un appartamento al 5° piano di un edificio costruito e di proprieta' del Pilo Giovanni ((Vol.1/M f.45) - (Vol.1/M f.98) - (Vol.1/M f.128) - (Vol.1/M f.181) dell'allegato 3 della carp.63) il cui contratto di utenza dell'energia elettrica era stato stipulato da Gambino Giacomo Giuseppe, cognato del Pilo Giovanni.

Ed infine i rapporti tra il prevenuto ed altri coimputati, affiliati a "famiglie" di Palermo, sono dimostrati dalla esistenza di assegni, tratti su conti correnti intestati a societa' che fanno capo al Pilo, girati o negoziati da Lo Verde Giovanni, da Li Vorsi Gaspare, dalla I.C.R.E. S.r.l. (di cui sono soci Greco Leonardo, Caltagirone F.paolo, Gargano Antonino e Caltagirone Pietro) da Teresi Carlo, dalla "Sicilcalce" S.p.A. (di cui e' socio Notaro Andrea, cognato di Greco Michele per averne sposato la sorella Rosa).

Sulla scorta delle risultanze processuali come sopra evidenziate, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Pilo Giovanni per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge 685 del 1985 (Capi 1, 10, 13, 22).

Pipitone Angelo Antonino

Pipitone Giovanni Battista

Pipitone Vincenzo

Con rapporto del 27/11/1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico denunciava i germani Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovanni Battista e Pipitone Vincenzo perche' ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso con Provenzano Bernardo, capo della famiglia mafiosa di Corleone, Provenzano Salvatore - fratello del Bernardo - Di Maggio Procopio, Lipari Giuseppe, i germani Palazzolo Saverio e Paolo, Randazzo Giuseppe, Altadonna Francesco Salvatore e Impastato Nicolo' (Vol.1/T f.60).

Contro i fratelli Pipitone veniva emesso ordine di cattura n. 253/83 in data

29/11/1983 con il quale si contestava loro il concorso nel reato p. e p. dall'art. 416 bis C.P. (Vol.1/T f.269).

Tratti in arresto, Pipitone Giovan Battista e Vincenzo protestavano la loro estraneita' al reato contestato, mentre il germano Angelo Antonino rimaneva latitante.

A seguito delle dichiarazioni rese dal coimputato Buscetta Tommaso, secondo cui i tre fratelli Pipitone (dei quali l'Angelo Antonino e' attivamente inserito nel traffico di droga) sono "uomini d'onore" ed hanno "giurisdizione" sulla zona di Villagrazia di Carini (Vol.124 f.18), (Vol.124/A f.11), contro gli imputati veniva emesso mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 con il quale si contestavano loro, oltre al reato di cui all'art. 416 bis C.P. (imputazione gia' elevata con l'ordine di cattura n. 253/83 del 29/11/1983), anche i delitti p. e p. dagli artt. 416 cp. 71 e 75 della legge n. 685 del 1975.

Mentre nei confronti del Pipitone Angelo Antonino anche questo secondo provvedimento restrittivo rimaneva senza effetto, i suoi germani Giovan Battista, e Vincenzo, hanno insistito nelle proteste di innocenza ed estraneita' ai fatti loro contestati (Vol.123 f.48) e (Vol.123 f.192).

Invece, le risultanze dell'espletata formale istruzione hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori della responsabilita' dei tre Pipitone in ordine ai reati loro contestati.

Ed invero, alla luce di gravissimi fatti di sangue accaduti nei primi mesi del 1981, e' stato possibile constatare come il disegno egemonico, ideato e attuato dal clan dei corleonesi, ha causato una "guerra" di mafia tra le cosche del palermitano, iniziata con l'uccisione di Bontate Stefano, boss indiscusso della zona di Villagrazia di Palermo, e continuata con la soppressione di Inzerillo

Salvatore, capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano; tale guerra ha sconvolto, anche, gli equilibri esistenti tra le cosche mafiose che controllavano, le zone di Cinisi, Carini e Terrasini ed ha dato vita a nuovi opposti schieramenti a seguito dell'uccisione di Baldamenti Antonino, cugino di Gaetano, capo incontrastato, sino a quel momento, della famiglia di Cinisi.

In seno a tale famiglia si creava un'ampia frattura e alcuni dei suoi affiliati si aggregavano al "clan" emergente dei corleonesi, alleati di alcune cosche mafiose del palermitano tra cui quella facente capo ai Greco di Ciaculli.

In questo quadro si inserisce l'ascesa ai vertici della cosca di Villagrazia di Carini dei germani Pipitone ed in particolare dell'Angelo Antonino, pregiudicato per reati di diversa natura, diffidato dalla P.S., piu' volte sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e del soggiorno obbligato.

Il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa di cui trattasi trova un primo significativo riscontro nel rapporto della Squadra Mobile di Palermo che, in data 2/8/1976, denunciava il Pipitone Angelo Antonino, il di lui fratello Giovan Battista, Mutolo Gaspare, Micalizzi Michele, Micalizzi Salvatore, Davi' Salvatore (questi ultimi affiliati alla famiglia facente capo a Riccobono Rosario), Passalacqua Calogero ed altri perche' ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere aggravata e concorso in numerosi tentativi di estorsione in danno di proprietari terrieri..

A seguito di tale rapporto il Tribunale di Palermo, con decreto del 17/3/1977, applicava al Pipitone Angelo Antonino la misura di prevenzione del soggiorno obbligato nel comune di Setriano (TV) per la durata di anni tre; tale provvedimento veniva confermato, in data 8/6/1977, dalla Corte di Appello di Palermo che, tra l'altro, osservava come i fatti attribuiti

al Pipitone Angelo Antonino consistessero nel suo accertato inserimento nell'organizzazione criminale carinese a sfondo mafioso in cui egli primeggiava per la sua personalita' e capacita' rilevante e nella verosimile circostanza di rapporti delittuosi tra il prevenuto e il Mutolo Gaspare, cui vengono attribuiti numerosi e gravi reati contro il patrimonio e nella denuncia del 2/8/1986 del Pipitone ed altre persone per associazione per delinquere ed estorsioni.-

Peraltro, i suoi stretti collegamenti con elementi appartenenti ad altre cosche mafiose si evidenziano in occasione dell'arresto di Gambino Alfonso, colpito da mandato di cattura emesso nell'ambito del procedimento penale contro Spatola Rosario + 119, sorpreso alla guida dell'autovettura Wolkswagen tg. PA 582545, di proprieta' del Pipitone Angelo Antonino che, sottoposto a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale, veniva condannato dalla Corte di Appello di Palermo a sei mesi di reclusione con sentenza emessa il 28/10/1982.

Infine, il nominativo del Pipitone Angelo Antonino veniva inserito nel rapporto del 13/7/1982 (Vol.1 f.90) con il quale si denunciavano Greco Michele + 161 persone perche' ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Di pari passo con l'ascesa dell'imputato nell'ambito della sua cosca e, come conseguenza di essa, progrediva la posizione economico-finanziaria del Pipitone Angelo Antonino che, in origine semplice mandriano di bovini ed ovini, nel breve giro di qualche anno acquisisce interessenze nella ditta individuale intestata alla moglie Pellerito Francesca, nella S.d.f. Pellerito Francesca e C., nella ditta individuale Pipitone Angelo, nella S.r.l. GE.CO.T.A. (di cui sono soci Pellerito Francesca, Gallina Francesca, moglie di Pipitone Giovan Battista - Seminatore Giacoma, moglie di Pipitone Vincenzo e di Fiore Giuseppe), nella S.A e Z S.r.l. di cui

l'imputato e' socio alla pari con Di Fiore Giuseppe. Orbene, tali notevoli disponibilita' finanziarie, incompatibili con l'attivita' ufficialmente svolta dall'imputato, non possono che derivare dai lucrosi introiti provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia cui appartiene il Pipitone Angelo Antonino e, in particolare, dal traffico della droga in cui, secondo Buscetta Tommaso, il prevenuto e' attivamente e proficuamente inserito.

Peraltro, l'indicazione fornita dal Buscetta sul conto del Pipitone Angelo Antonino, uomo d'onore della famiglia di Villagrazia di Carini, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore il quale ha ricordato che i tre fratelli Pipitone sono uomini d'onore (Vol.125 f.14).

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n. 685 del 1975, contestati

con il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito l'imputazione ascritta al Pipitone Angelo Antonino con l'ordine di cattura n. 253/83 del 29/11/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Ad analoghe considerazioni conduce la disamina della posizione processuale dei germani Pipitone Giovanni Battista e Vincenzo il cui pieno e completo inserimento nella stessa "famiglia di appartenenza del fratello maggiore emerge dalle risultanze istruttorie che hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori della loro responsabilita' in ordine ai reati contestati agli stessi.

Entrambi diffidati e sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., gli imputati risultano inseriti a pieno titolo nell'organizzazione criminosa operante nella zona di Villagrazia di Carini e collegati ad "amici" del fratello Angelo Antonino, quali Passacqua Calogero, Vallelunga Giuseppe e Vincenzo, La Duca Matteo, il cui "spessore mafioso" e' fuori discussione.

Peraltro, l'improvvisa e repentina ascesa dei due imputati sul piano patrimoniale appare indissolubilmente legata al "lievitare", altrettanto improvviso e repentino, delle fortune del loro fratello maggiore alla cui capacita' "manageriale", fondata sulla forza intimidatrice del gruppo mafioso di appartenenza, i due Pipitone devono il successo delle loro sorti economiche.

Ed invero, gli stessi sono interessati, tramite le rispettive consorti, nella gestione della s.r.l. GE.CO.T.A. che, nell'ottobre 1981, ha acquistato l'Hotel Riva Smeralda Beach, complesso turistico - alberghiero sito in contrada Giumarra Magi di Carini - per il prezzo di lire 266.800.000 e sono proprietari, insieme al fratello maggiore, di un terreno, fittiziamente intestato alle rispettive mogli, acquistato nel giugno 1980 per il corrispettivo di lire 43.890.000 .

Tali notevoli disponibilita' finanziarie, incompatibili con i guadagni derivanti dall'attivita' apparentemente svolta dagli

imputati sono, in realta', dovute agli ingenti profitti derivanti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia di loro appartenenza e, in particolare, dal traffico' di sostanze stupefacenti in cui il Pipitone Angelo Antonino e, conseguentemente, i predetti sono attivamente inseriti.

Anche, dei Pipitone Giovanni Battista e Vincenzo, pertanto, va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati loro contestati con il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984, che ha assorbito l'imputazione di cui all'art. 416 bis Cp. elevata con l'ordine di cattura n. 253/83 del 29/11/1983 (capi 1, 10, 13, 22)

Planeta Pietro

Nei confronti di Pietro Planeta venne emesso mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, per i reati di cui all'art.75 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante in zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Slafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, concernente anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla

Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento del fatto ascritto al Planeta che risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui al capo 18 dell'epigrafe ascritti al Planeta, e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Polizzi Francesco

Nei confronti di Francesco Polizzi, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Polizzi, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Polizzi si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA

ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Prestifilippo Giovanni n.1921

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.8) + (Vol.124/A f.10), (Vol.124/A f.13) e (Vol.124/A f.104)) quale autorevole esponente e capo sino al 1963 della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Ribadite tali accuse anche da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.55), (Vol.125 f.58), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.129),

(Vol.125 f.131), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.136), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.153), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.192), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195), (Vol.125 f.196) e (Vol.125 f.199), il quale altresì rivelava che Antonino Grado e Francesco Mafara nel giorno della loro scomparsa si erano allontanati diretti ad un appuntamento in casa del Prestifilippo, con mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, gli furono contestati i reati di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere dei predetti Grado e Mafara.

Ritenuto infine per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili dei vandalici danneggiamenti verificatisi in quella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorteria mafiosa e quindi costrette ad allontanarsi abbandonando le loro proprieta', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio.

E' rimasto latitante.

Secondo le concordi dichiarazioni del Buscetta e del Contorno e' l'elemento di maggior prestigio della propria famiglia, composta anche dai figli Mario e Giuseppe, anch'essi "uomini d'onore", come il padre, della cosca di Ciaculli, della quale, come riferito dal Buscetta, Giovanni Prestifilippo fu a capo sino al 1963.

In quell'anno, e precisamente il 30 giugno 1963, sulla stradella del fondo Sirena, che conduce alla casa al tempo abitata dall'imputato, si verifico' un grave attentato dinamitardo, col sistema dell'esplosivo

contenuto in una Giulietta apparentemente abbandonata, nel quale persero la vita molti militari dell'Arma nel tentativo di disinnescare l'ordigno.

Trattavasi, secondo il Buscetta, di attentato diretto proprio alla persona del Prestifilippo da parte di esponenti di cosche avverse e che tale lo abbia ritenuto l'imputato e' dimostrato dal fatto che egli fece perdere immediatamente le proprie tracce, rendendosi dapprima irreperibile e quindi dandosi alla latitanza dopo l'emissione nei suoi confronti di mandato di cattura per il reato di associazione per delinquere da parte del Giudice istruttore di Palermo (Vol.3 f.92).

Sarebbe riapparso solo tre anni dopo, nel settembre del 1966, costituendosi agli inquirenti e presenziando al processo a suo carico presso la Corte di Assise di Catanzaro, conclusosi con la sua assoluzione con formula dubitativa.

Ancor prima il suo organico inserimento nella cosca mafiosa di Ciaculli era emerso dalle indagini conclusesi con il primo arresto di Luciano Leggio, nel corso delle quali uno dei principali favoreggiatori di costui, il mobiliere Francesco Paolo Marino, aveva riferito di aver aiutato il Leggio per volonta'dei Greco di Ciaculli e dei Rimi di Alcamo ed era emerso che il potente capo dei corleonesi aveva fatto durante la sua latitanza uso dei locali di Villa Serena ove la famiglia Prestifilippo aveva una abitazione (Vol.3 f.93).

Come emerge dai rapporti della Squadra Mobile e dei Carabinieri di Palermo, rispettivamente in data 31 dicembre 1982 (Vol.24 f.169) e 31 gennaio 1983 (Vol.24 f.184), il Prestifilippo mantenne la sua residenza, quanto meno anagraficamente, in Milano, luogo ove si era trasferito anche il fratello Salvatore e l'affine Giuseppe Ingrassia, sino al 1970, rientrando quindi in

Palermo e reinserendosi in un complesso di attività economiche, tutte gestite in collegamento con noti esponenti mafiosi, che gli hanno consentito, nonostante l'inesistenza di suoi redditi ufficiali, l'acquisizione di un molto cospicuo patrimonio immobiliare (rapporto Squadra Mobile del 15 settembre 1983 (Vol.24 f.251)), tanto da far parlare il Contorno di vera e propria "esplosione economica", per altro verificatasi in epoca in cui l'imputato, secondo lo stesso Contorno, aveva intrapreso a gestire, insieme ai Greco, una raffineria di droga in Ciaculli, dapprima installata nelle proprietà dei Greco e quindi in edificio degli stessi Prestifilippo.

Risulta, comunque, che sino al 6 aprile 1981 l'imputato e' stato socio della SOCOPA S.r.l. insieme a Domenico Federico, nelle cui imprese e' emerso sono investiti e quindi riciclati i capitali di altri noti esponenti mafiosi, e socio altresì con lo stesso Federico, con Ludovico e Pietro Bisconti e con il figlio Mario Giovanni nella Adriana Costruzioni.

In tali imprese era fortemente cointeressato Stefano Bontate ed appare sintomatico che da esse il Prestifilippo abbia receduto proprio alla vigilia della c.d. "guerra di mafia", scatenatasi proprio con l'uccisione del "principe di Villagrazia", cioe' del potente capo della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu'.

Da quel momento gli interessi dell'imputato si intrecciano esclusivamente se non addirittura si confondono con quelli dei Greco di Ciaculli, come emerge dall'esame della documentazione rinvenuta in possesso, all'atto del suo arresto, di Antonino La Rosa (rapporto 4 febbraio 1983 a (Vol.3/A f.45)), il quale, per sua stessa ammissione, curava anche durante la loro latitanza la gestione del patrimonio dei fratelli Michele e Salvatore Greco e venne trovato in possesso altresì di ampia documentazione concernente le proprietà del Prestifilippo.

I solidissimi legami coi Greco hanno per altro trovato conferma addirittura "fotografica" nel rivenimento in corso di perquisizione presso la villa di Salvatore Greco di Giuseppe in Casteldaccia (Fot.079279) - (Fot.079296) di una fotografia di gruppo ritraente l'imputato in esame, i figli Mario e Giuseppe, il fratello Salvatore, Giovanni Di Pace, cognato dei Greco, nonché il famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda".

Ulteriori elementi di prova a carico del suddetto emergono dagli accertamenti istruttori espletati nei confronti dei figli Mario e Giuseppe e si rimanda pertanto alla parte della sentenza dedicata all'esame delle loro posizioni.

Si rimanda inoltre, per quanto attiene all'omicidio di Antonino Grado e Francesco Mafara ed agli altri minori reati contestati al Prestifilippo, alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

In questa sede va aggiunto che, secondo quanto ulteriormente precisato dal Contorno, Giovanni Prestifilippo era originariamente cointeressato alla gestione della raffineria di eroina tenuta dai Greco nelle loro proprietà di Ciaculli. Quindi i predetti, temendo di rischiare troppo e tali rischi volendo dividere, ottennero dal Prestifilippo il trasferimento degli impianti in un edificio di sua proprietà nella piazza di Croce Verde-Giardini, ove continuarono a lavorare in qualità di chimici i fratelli Giuseppe e Rocco Marsalone, il primo dei quali si occupava anche di trasportare i narcodollari che affluivano in Svizzera dagli U.S.A., ove parte della droga veniva inviata tramite la famiglia mafiosa di Bagheria. Altri quantitativi affluivano a Milano, mascherati in carichi di agrumi che cola' venivano inviati con automezzi condotti da Domenico Russo, a Giuseppe Ingrassia. Costui a sua volta ne riforniva su quella piazza Gaetano Fidanzati.

Le espletate indagini bancarie hanno offerto indubbio riscontro a quanto dal Contorno riferito, essendo da esse emersi considerevoli rapporti tra Giovanni Prestifilippo ed i fratelli Michele e Salvatore Greco nonche' Giuseppe Ingrassia e Salvatore Prestifilippo.

Le stesse indagini hanno consentito di accertare rapporti dell'imputato con Nicolo' Greco, indicato dal Contorno come persona a lui molto vicina, con Vincenzo Buffa, con Domenico Federico e con Giovanni Oliveri della famiglia di Corso dei Mille, a conferma dei particolari collegamenti fra i Prestifilippo e detta cosca mafiosa, riferiti da Stefano Calzetta e dei quali tratta la parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di Mario Prestifilippo figlio di Giovanni.

Particolari collegamenti con la cosca di Corso dei Mille che altresì emergono dalle circostanze dell'arresto di Pietro Senapa e Giorgio Aglieri (Vol.7 f.35), trovati

in possesso di una comunicazione giudiziaria notificata al Prestifilippo nelle fasi iniziali del presente procedimento, quale indiziato del reato di associazione per delinquere.

Ulteriori risultanze dagli accertamenti bancari sono esposti nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro ed in questa sede basta ricordare che Giovanni Prestifilippo risulta aver negoziato, senza aver dato credibili spiegazioni del loro possesso (Vol.62/B f.39) e (Vol.62/B f.40), due vaglia bancari per complessivi venti milioni di lire, provenienti da una partita di vaglia di ben 500.000.000 di lire, sicuramente provenienti da traffico di sostanze stupefacenti, la cui emissione era stata richiesta per conto dello Spadaro e che risultano esser stati distribuiti fra tutti gli esponenti delle famiglie di Cosa Nostra.

Va pertanto l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli coi mandati di cattura 323/84, 361/84 e 79/85 nei suoi confronti emessi.

Prestifilippo Giovanni n.29.3.1927

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4) e (Vol.125 f.143) quale affiliato, insieme ai figli Girolamo e Santo, alla famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 27 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate accuse del Contorno, il quale ha riferito che il Prestifilippo, impiegato presso l'AMNU, e' persona normalmente adibita dalla organizzazione criminale di appartenenza a compiti di copertura, consentitigli dalla lecita attivita' ufficialmente esercitata e dalla licenza di porto d'armi di cui e' munito.

Orbene, dall'interrogatorio di Santo Prestifilippo, figlio di Girolamo, e' emerso che effettivamente quest'ultimo e' impiegato presso l'azienda della nettezza urbana da 22 anni, e la conoscenza di tale circostanza da parte del Contorno dimostra l'infondatezza di quanto sostenuto dai figli dell'imputato, secondo cui non vi sarebbe alcun rapporto, neanche di semplice conoscenza, fra la famiglia Prestifilippo ed il suddetto Contorno, il quale per altro ha riferito sui tre ulteriori particolari, quali il possesso di alcuni terreni contigui al Fondo Favarella dei Greco, adibiti a porcilaia; circostanze delle quali e' stata riscontrata la veridicita' (Vol.1 f.281).

Per altro, i collegamenti del Prestifilippo con altri esponenti mafiosi della famiglia di Ciaculli altresì emergono da documentazione rinvenuta in casa dell'imputato in corso di perquisizione domiciliare espletata il 13 dicembre 1973. In quell'occasione infatti vennero nell'abitazione del Prestifilippo

rinvenute talune fotografie raffiguranti gli omonimi imputati Salvatore e Giovanni Prestifilippo di Francesco, Carlo e Giuseppe Alfano e Nicolo' Greco, tutti, secondo il Contorno e le altre risultanze processuali acquisite, appartenenti alla suddetta cosca criminosa (Vol.3 f.95).

Quanto poi al contestato inserimento dell'imputato nel traffico delle sostanze stupefacenti, ha precisato il Contorno che Giovanni Prestifilippo, insieme ai figli, era cointeressato a pieno titolo nella raffineria di droga gestita dagli omonimi cugini Prestifilippo e dai Greco nella zona di Ciaculli.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 361/84.

Prestifilippo Girolamo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4) e (Vol.125 f.143) quale affiliato, insieme al padre Giovanni ed al fratello Santo, alla famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale e di non conoscere il Contorno.

Con ordinanza del 5 aprile 1985 del Tribunale di Palermo Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta', e' stato escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza, ritenendosi che la mera indicazione da parte di coimputato, che lo accusava di appartenenza a cosca mafiosa, non

fosse sufficiente, in quanto non confortata da idonei riscontri nel prosieguo dell'istruzione, a legittimare il protrarsi dello stato di custodia cautelare.

In altra parte della presente sentenza si e'esposto in proposito il contrario indirizzo di questo Ufficio, che per altro, proprio nel caso dei Prestifilippo, risulta perfettamente condiviso dallo stesso Tribunale, come emerge dalla elaborata ordinanza con la quale il 28 gennaio 1985 venne rigettata impugnazione da parte di Santo Prestifilippo avverso il rigetto di istanza di escarcerazione (f.38 fasc.Pers. Prestifilippo Santo).

Le circostanze e reiterate dichiarazioni del Contorno, per altro non prive di specifici riscontri, appaiono comunque costituire quelle sufficienti prove di colpevolezza legittimanti il rinvio a giudizio dell'imputato, non potendo inoltre sottacersi che l'ordinanza di escarcerazione di Girolamo Prestifilippo e'intervenuta prima che il Contorno rendesse l'interrogatorio in data 16 aprile 1985, nel corso del quale piu' ampiamente

e con ricchezza di particolari si soffermo' su detto imputato, riferendo di conoscerlo personalmente da gran tempo, di sapere che egli era uso accompagnarsi agli omonimi cugini Mario e Giuseppe Prestifilippo, a Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda" ed i figli di Michele e Salvatore Greco, di conoscere che insieme ai suoi congiunti possedeva una porcilaia in terreni contigui al fondo Favarella.

Quest'ultima circostanza gia' risultava dal rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.282), mentre la conferma che il padre di Girolamo Prestifilippo fosse impiegato presso l'AMNU (ulteriore circostanza della quale il Contorno s'e' mostrato perfettamente a conoscenza) si trova nello stesso interrogatorio dell'imputato in esame, sicche' appare destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione di costui di non avere neanche mai visto il Contorno.

Ne' fondamento alcuno ha l'assunto della difesa dei Prestifilippo, secondo cui lo stesso Contorno ammetterebbe di non conoscerli personalmente come "uomini d'onore" poiche' avrebbe riferito di aver appreso da un cugino, Calogero Bellino, di tale loro qualita'. Infatti, sebbene cio' sia stato erroneamente contestato all'imputato nel corso del suo interrogatorio, le notizie dal Contorno riferite come apprese dal cugino concernono altri omonimi imputati e non quelli in esame (Vol.125 f.55), personalmente conosciuti dal Contorno quali affiliati alla cosca mafiosa di Ciaculli ed, inoltre, cointeressati a pieno titolo, secondo quanto dallo stesso Contorno rivelato, alla raffineria di droga gestita in quella localita' dagli omonimi cugini Prestifilippo e dai Greco.

Va ricordato, infine, quanto gia' esposto trattando la posizione di Giovanni Prestifilippo, padre del Girolamo, circa gli ulteriori riscontri acquisiti in ordine ai rivelati collegamenti dei

Prestifilippo con altri esponenti mafiosi della zona di Ciaculli, essendo state ritrovate in casa del predetto imputato, in corso di perquisizione domiciliare espletata il 13 dicembre 1973, fotografie raffiguranti Salvatore e Giovanni Prestifilippo di Francesco, Carlo e Giuseppe Alfano e Nicolo' Greco, tutti, secondo il Contorno e le altre risultanze processuali acquisite, appartenenti alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli (Vol.3 f.95).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 361/84, che va nei suoi confronti riespresso ai sensi dell'art. C.P.P..

Prestifilippo Giuseppe Francesco

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale affiliato, insieme al fratello Mario ed al padre Giovanni, alla cosca mafiosa di Ciaculli, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Ritenuto, infine, per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili dei vandalici danneggiamenti verificatisi in quella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorteria mafiosa e quindi costrette ad allontanarsi abbandonando le loro proprietà, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio.

E' rimasto latitante.

La sua posizione e' analoga a quella del padre Giovanni e del fratello Mario, essendo identiche le fonti di prova a carico di tutti i predetti, e pertanto si rinvia a quanto ampiamente esposto nella presente sentenza nella parte dedicata all'esame delle posizioni dei suoi menzionati congiunti.

In questa sede basta aggiungere che Salvatore Contorno ha esplicitamente indicato (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.56) e (Vol.125 f.189) l'imputato in esame come "uomo d'onore" della

famiglia di Ciaculli e che la sua denunciata appartenenza a Cosa Nostra trova riscontro, tra l'altro, nel fatto che il 22 maggio 1981 venne identificato dalla Polizia in compagnia di Lorenzo Tinnirello, della famiglia di Corso dei Mille, e Giuseppe Greco di Salvatore, della sua stessa famiglia di Ciaculli (Vol.1 f.87) + (Vol.2 f.256). Il successivo 6 febbraio 1982 venne notato dalla Polizia mentre nella zona di Corso dei Mille transitava a bordo di una Renault con lo stesso Giuseppe Greco di Salvatore ed in compagnia di altro giovane che significativamente si nascondeva il volto con le mani.

Risulta altresì socio della Urania Costruzioni insieme a Domenico Federico, socio del padre Giovanni e del fratello Mario nella Adriana costruzioni, nelle cui imprese è stato accertato investivano notevoli capitali altri appartenenti, come lo stesso Federico, alla consorteria mafiosa (Vol.2 f.256). Ed in

assenza di redditi dichiarati risulta avere tra il 1979 ed il 1982 acquisito un notevole patrimonio immobiliare, come emerge dagli accertamenti di cui al rapporto della Questura di Palermo del 15 settembre 1983 (Vol.24 f.251).

Per il resto, come si e' detto, si rimanda a quanto esposto trattando le posizioni di Giovanni e Mario Prestifilippo, anche con riferimento al loro coinvolgimento nei traffici di droga.

Va pertanto l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli coi mandati di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato gli altri precedentemente emessi, e n.79/85.

Prestifilippo Mario Giovanni

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale esponente di spicco della cosca mafiosa di Ciaculli, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Indicato quindi da Stefano Calzetta (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.34), (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.46), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.68), (Vol.11 f.71), (Vol.11 f.72),

(Vol.11 f.73) e (Vol.11 f.206) + (fasc. pers. 1-ff.8, 18, 21, 23 e 151) quale pericolosissimo killer delle cosche mafiose e protagonista della c.d. "guerra di mafia" e ritenuto pertanto responsabile di numerosi omicidi consumati ai danni dei c.d."perdenti" nonche' di un grave danneggiamento subito dai fratelli dello stesso Calzetta per presumibile reazione delle cosche mafiose alla collaborazione prestata alla giustizia dal congiunto, con mandati di cattura 372/83 e 373/83, entrambi emessi l'8 agosto 1983, e mandato di cattura 111/84 del 2 aprile 1984, gli furono contestati i reati di danneggiamento, detenzione e porto illegale di esplosivo, nonche' gli omicidi di Francesco Di Noto, Giuseppe Genova e numerose altre vittime della "guerra di mafia", l'omicidio dell'agente di P.S. Calogero Zucchetto ed altri reati minori connessi.

Si procedette, quindi alla riunione di altri procedimenti, nel corso dei quali erano

stati emessi nei confronti del Prestifilippo i seguenti provvedimenti:

- mandato di cattura 162/84 del 22 maggio 1984, con il quale il reato di cui all'art.416 C.P. gli era stato contestato a seguito di rapporto del 6 maggio 1980 (Vol.12/L f.43), che lo indicava come componente della associazione per delinquere facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille", alla cui criminosa attivita' si riteneva dovesse farsi risalire l'omicidio del metronotte Sgroi e la rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo, commessi nell'aprile del 1979, nonche' l'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano del luglio dello stesso anno.

- mandato di cattura 319/83 del 9 luglio 1983, con il quale gli erano stati contestati i delitti di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 legge n.685 del 1975, nonche' gli omicidi del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di Alfio Ferlito e quelli contestualmente commessi, di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Girolamo Teresi ed altri ed ulteriori altri reati minori connessi.

Tutti i predetti reati, intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra, costituita anche dalla famiglia di Ciaculli, gli vennero poi ricontestati con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono addebitati numerosi altri omicidi ed altri reati minori connessi, attribuibili, alla stregua dalle espletate indagini, alle decisioni adottate dai vertici di Cosa Nostra.

Con mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984 gli venne ancora ricontestato il delitto di omicidio in danno del Cap. Mario D'Aleo, con le opportune rettifiche delle erronee indicazioni di data contenute nel precedente mandato, e, con mandato di cattura 58/85 del 16 febbraio 1985, gli venne contestato il delitto di omicidio del Prof. Paolo Giaccone.

Ritenuto, infine, per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili dei vandalici danneggiamenti verificatisi nella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorteria

mafiosa e quindi costrette ad allontanarsi abbandonando le loro proprieta', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio.

E' rimasto latitante.

La sua prepotente personalita' criminale ed il di lui organico inserimento nella cosca mafiosa di Ciaculli cominciano gia' a delinearsi nel decennio precedente all'attuale, come emerge dal menzionato rapporto del 6 maggio 1980 che riferisce di una sua identificazione in data 13 marzo 1976 mentre a bordo di un'auto si trovava insieme in via Giafar a Francesco Buffa, Vincenzo Buffa e Giovannello Greco (Vol.12/L f.89).

Qualche mese prima era stato arrestato in flagranza di furto aggravato da agenti del Commissariato di P.S. di Bagheria unitamente al fratello Giuseppe, a Nicolo' Greco di Vincenzo ed a tale Romano Lorenzo (Vol.12/L f.89).

Come poi risulta da rapporto della Questura di Palermo del 31 dicembre 1982 (Vol.24 f.169), i suoi rapporti, al seguito del padre e nonostante la sua giovanissima eta', si estendono anche ai membri di altre cosche mafiose, in quanto l'imputato, sino alla vigilia della "guerra di mafia" e significativamente recedendone al suo inizio, diviene socio in talune imprese del gruppo di Stefano Bontate, insieme a Domenico Federico (interessato o titolare di numerose societa' costituite con l'apporto di capitali ivi investiti e riciclati da esponenti mafiosi), Ludovico e Pietro Bisconti, con un apporto di capitali, soltanto in una di dette imprese, di ben lire 86.960.000, certamente non giustificabili in ordine alla loro provenienza con gli inestenti redditi del prevenuto.

Procedendo quindi nella sua ascesa criminale congiuntamente all'altro sanguinario rampollo della famiglia di Ciaculli, il noto Greco Giuseppe di Nicolo' detto

"scarpuzzedda", diviene addirittura "figlioccio" di Michele Greco, capo della "famiglia" e di Cosa Nostra (rapporto del 19 luglio 1983 (Vol.14 f.165). Col suddetto Giuseppe Greco l'agente di P.S. Zucchetto il 28.10.1982 lo nota fermo a conversare, insieme ad altri due individui, all'imbocco della traversa che da via Messina Montagne conduce alla villa di Montalto Salvatore ed a poche centinaia di metri da detto immobile lo stesso Zucchetto ed il Commissario di P.S. Antonino Cassara'lo scorgono all'interno di una autovettura insieme allo stesso "scarpuzzedda" il 1.11.1982, pochi giorni prima dell'uccisione di Zucchetto (rapporto 24.3.83 (Vol.10 f.57)).

E con lo stesso Giuseppe Greco "scarpuzzedda" il Mario Prestifilippo appare ritratto in una fotografia di gruppo, rinvenuta e sequestrata nella villa di Salvatore Greco di

Giuseppe in Casteldaccia, insieme al fratello Giuseppe, al padre Giovanni, allo zio Salvatore ed a Giovanni Di Pace, cognato dei Greco ((Fot.079279) - (Fot.079296)).

La foto ovviamente documenta anche gli stretti legami fra Mario Prestifilippo e la famiglia Greco, che risultano ulteriormente comprovati dagli accertamenti bancari espletati. Infatti l'imputato era titolare di un libretto di risparmio acceso il 14 agosto 1958 presso il Banco di Sicilia di Palermo, sul quale era delegato ad operare addirittura lo stesso Michele Greco, capo della famiglia di Ciaculli e di Cosa Nostra ((Fot.094125) - (Fot.094129)).

Stefano Calzetta, nelle surrichiamate sue dichiarazioni, confermando sostanzialmente quanto gia' abbondantemente profilatosi nel corso delle suesposte indagini, ha precisato che in seno all'associazione

mafiosa il Prestifilippo era trattato come un "idolo" e con molto rispetto, in particolare dagli Zanca, dagli Spadaro, dai Marchese e dai Tinnirello, nonché da tutti i componenti più prestigiosi delle altre "famiglie", con cui era solito abbracciarsi (comportamento questo molto significativo dato che tra mafiosi ci si abbraccia e bacia soltanto quando si è dello stesso livello).

E che il Prestifilippo sia anche un killer di rango emerge da un episodio riferito dallo stesso Calzetta, che lo sospetta di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio del generale Dalla Chiesa.

Invero, due giorni dopo l'uccisione di costui, il Prestifilippo si era recato, in compagnia di Pietro Bisconti, presso l'impresa di Domenico Federico, il quale, vedendolo, lo aveva abbracciato con notevole espansività ed al tempo stesso deferenza, appartandosi quindi con lui. In tale occasione aveva notato il Calzetta, e la cosa lo aveva impressionato, che il Prestifilippo aveva i capelli biondi a caschetto, mentre,

rivedendolo qualche giorno dopo, il giovane era diventato castano e con diverso taglio di capelli, con la riga appena accennata e la fronte scoperta.

Il particolare riveste notevole importanza stante che, qualche giorno dopo l'omicidio del generale, la stampa aveva ampiamente riportato la notizia secondo cui uno dei killer, e precisamente quello che si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata, aveva i capelli biondi ed una pettinatura a caschetto.

Per altro lo stesso Calzetta ha indicato il Prestifilippo come uno dei killer al servizio della organizzazione mafiosa ed in particolare dei Vernengo e dei Greco di Ciaculli, rivelando che l'imputato e' estremamente rispettato anche per la sua grande abilita' di tiratore, uso ad allenarsi nei possedimenti di sua proprieta' nella zona di Ciaculli, in prossimita' a quelli dei Greco.

Ha aggiunto Calzetta di aver notato il Prestifilippo piu' volte in compagnia di altri mafiosi presso lo stabilimento balneare

di Salvatore Virzi', nei locali della Edilceramica di Gaetano Tinnirello e presso il distributore di benzina degli Zanca; di averlo visto partecipare ad un banchetto insieme a Vincenzo Spadaro, Carmelo Zanca, i figli ed i nipoti dello Spadaro, Gaetano e Lorenzo Tinnirello, Pietro Senapa (che all'atto del suo arresto fu trovato in possesso di una comunicazione giudiziaria inviata a Giovanni Prestifilippo padre di Mario), Paolo Alfano, Salvatore Rotolo e Mario Abbate, questi ultimi tutti notissimi killers; di averlo visto ancora partecipare a riunioni di mafiosi che avvenivano presso i locali della Edilceramica o presso il negozio di Anna Spadaro, madre dell'altro killer Giuseppe Lucchese detto "u lucchiseddu", ovvero nell'edificio in costruzione di Gaetano Scavone, cognato dei Savoca.

Ulteriori legami ha rivelato il Calzetta del Prestifilippo con Paolo Alfano e Francesco Marino Mannoia,

entrambi attivamente dediti al traffico degli stupefacenti e pericolosi killer al servizio delle cosche mafiose.

Ha infatti riferito il Calzetta che per ben due volte il prevenuto, che si trovava in compagnia dell' Alfano, era riuscito a sfuggire ad un posto di blocco della Polizia. Una prima volta i due, che si trovavano a bordo di una Fiat 126, erano riusciti a sfuggire alla cattura, abbandonando l'autovettura, poi recuperata da Giovanni Taormina. Analogamente in altra occasione, viaggiando a bordo di una Fiat 112, di proprietà della moglie di Carmelo Zanca, erano sfuggiti al posto di blocco, abbandonando l'automezzo in Corso dei Mille. In tale circostanza la Polizia li aveva inseguiti esplodendo dei colpi di arma da fuoco.

Quanto ancora al Marino Mannoia, il Calzetta, dopo averlo definito elemento particolarmente pericoloso, ha riferito di averlo incontrato in compagnia del Prestifilippo presso la rotonda di Casteldaccia.

Ulteriori elementi di prova a carico dell'imputato emergono all'esame delle posizioni, cui si rimanda, del fratello Giuseppe e soprattutto del padre Giovanni, specie per quanto attiene al traffico di droga, gestito dai Prestifilippo, in societa' con i Greco, con una propria raffineria, secondo quanto e' emerso dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno.

Costui (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.36), (Vol.125 f.40), (Vol.125 f.56), (Vol.125 f.101), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.180), (Vol.125 f.189) e (Vol.125 f.196) ha ribadito la qualita' di "uomo d'onore" del Prestifilippo ed il suo prestigioso ruolo in

seno a Cosa Nostra, accusandolo inoltre di essere uno degli autori materiali dell'attentato da lui subito il 25 giugno 1981 e dicendolo attivamente inserito nel traffico di droga e cointeressato alla raffineria di eroina del padre Giovanni e dei Greco, dei cui favolosi profitti lo stesso Mario Prestifilippo e Giuseppe Greco di Nicolo' si erano piu' volte con lui vantati, magnificando anche la facilita' di tali guadagni.

L'imputato va pertanto rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Dei singoli episodi criminosi addebitatigli si occupano apposite parti della sentenza.

**Prestifilippo Nicola**

Denunciato con rapporto del 10 dicembre 1983 (Vol.18 f.161) quale favoreggiatore del latitante Giovanni Fici, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 536/83 del 2 dicembre 1983 (fasc. pers. f.5) con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.378 C.P..

Si protesto' innocente, asserendo di non vedere il Fici da alcuni anni e, pertanto, di non averlo per nulla agevolato nella sua latitanza, della quale era pero' a conoscenza, stanti i vincoli di parentela che li legavano.

Ottenne, con ordinanza del 10 febbraio 1984 (fasc.pers. f.15), la liberta' provvisoria.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.72) e (Vol.125 f.133) quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti

mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. 75 e 71 legge n.685 del 1975.

A seguito di tale mandato si diede alla latitanza.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

Invero all'atto del suo arresto Giovanni Fici tento' di disfarsi di un borsello (Vol.5/A f.5), contenente, tra l'altro, talune chiavi con la relativa etichetta, una delle quali recava l'indicazione "Casa C.A." (Vol.18 f.161).

Le indagini condotto dai Carabinieri accertarono che la chiave consentiva l'apertura della porta di ingresso di un villino disabitato in zona di Ciaculli, che risultava essere nella, disponibilita' di Nicola Prestifilippo, cognato del famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda" ed imparentato con lo stesso Giovanni Fici.

Nel presupposto che la chiave di ingresso dell'immobile fosse stata fornita a quest'ultimo per trovare nello stabile eventuale nascondiglio, il Prestifilippo, venne incriminato per favoreggiamento ed, interrogato, sosteneva di aver fornito le chiavi di cui trattasi al padre del Fici perche' questi si occupasse della coltivazione del giardino circostante alla villa.

Si e' gia' rilevato nella citata ordinanza del 10 febbraio 1984, la palese inattendibilita' di tale assunto, non essendovi ragione alcuna di consegnare ad un giardiniere chiavi diverse da quelle di ingresso al terreno, mentre, secondo gli accertamenti espletati (Vol.18 f.163), quelle in possesso del Fici, e comunque non del di lui padre, consentivano l'ingresso alla villa, raggiungibile anche per stradelle interpoderali interne, ma non erano invece utilizzabili per l'apertura del cancello di ingresso al giardino circostante.

Le circostanze allora accertate vennero all'epoca valutate come integranti la fattispecie criminosa di cui all'art.378 C.P., ma le successive rivelazioni del Contorno e le ulteriori risultanze processuali acquisite inducono invece a ritenere, con sufficiente certezza, che il Prestifilippo, lungi dall'essersi limitato a favorire la latitanza di un associato, faccia egli medesimo parte dell'organizzazione criminosa per cui si procede ed abbia quindi in tale qualita' prestato assistenza ad altro associato.

Le accuse del Contorno, invero, trovano riscontro non solo nel menzionato episodio di favoreggiamento del Fici ma anche nella scoperta in altro immobile di proprieta' del Prestifilippo di nascondigli idonei al riparo di ricercati, quale quello esistente sotto il piatto-doccia del vano bagno dell'appartamento sito nel Corso dei Mille n.1507 (Vol.189 f.175) nonche' nell'accertato intervento del Prestifilippo, insieme ai mafiosi della cosca

di Ciaculli Antonino Puccio e Gaspare Finocchio ed a Giovanna Fici, madre di Giuseppe Greco "scarpuzzedda", nell'acquisto di vaste estensioni di terreno in localita' Ciaculli da potere dell'on. Luigi Gioia, quale rappresentante della SAT : operazione sulla quale grava quanto meno il grosso sospetto di pesanti interferenze dell'organizzazione capeggiata da Michele e Salvatore Greco (Vol.170 f.255) + (Vol.200 f.365) (Vol.201 f.15).

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., di cui al mandato di cattura 361/84, in tali imputazioni dovendosi considerare assorbita quella di cui all'art.378 C.P. di cui al mandato di cattura 531/83 del 23 dicembre 1983.

Nulla e' invece emerso a carico del Prestifilippo in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti e, pertanto, dalle relative imputazioni di cui agli artt. 75

e 71 legge n.685 del 1975 (mandato di cattura 361/84) va prosciolto per non aver commesso i fatti.

Prestifilippo Salvatore

Gia' denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale pericoloso esponente mafioso della cosca di Michele Greco, da tempo insediatosi a Milano col cognato Giuseppe Ingrassia ed operante con costui nei traffici di sostanze stupefacenti, venne successivamente indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.41), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.58), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.79), (Vol.125 f.91), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.131),

(Vol.125 f.132), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.136), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.153), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.158), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.162), (Vol.125 f.191), (Vol.125 f.192), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195) e (Vol.125 f.196) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Ciaculli.

Fu emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate accuse del Contorno.

Questi ha riconosciuto il Prestifilippo in fotografia ed ha con precisione indicata l'abitazione del predetto in Milano, nello stesso stabile di quella del cognato Giuseppe Ingrassia e nei cui pressi in data 7 settembre 1981 (Vol.3 f.90), nel corso di un controllo di Polizia, vennero notate le autovetture Fiat 1500, targata PA-141729, e Mercedes, targata PA-295455, appartenentesi rispettivamente a Michele Greco ed a Maria Cottone, moglie del di lui fratello Salvatore.

In Milano, come emerge dalla proposta per misura di prevenzione in data 27 ottobre 1983 di quel Procuratore della Repubblica (Vol.24 f.162), il Prestifilippo, esercitava ufficialmente l'attivita' di facchino, palesemente a copertura

di ben altre e ben piu' lucrose attivita', se e' vero che alla data del 31 dicembre 1982 egli aveva disponibilita' di lire 89.692.923 sul suo conto corrente n.1366 presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Milano, agenzia n.5.

In realta', gia' nella menzionata proposta del 27 ottobre 1983 si segnalavano i sospetti collegamenti in attivita' illecite fra il Prestifilippo ed i noti trafficanti di droga fratelli Fidanzati e Salvatore Contorno ha fornito al sospetto conferma, rilevando che nel corso dei mesi estivi Gaetano Fidanzati era abituale ospite del Prestifilippo nell'abitazione di costui in Ciaculli.

Quanto poi all'effettiva attivita' svolta dal Prestifilippo a Milano, ha ulteriormente riferito il Contorno che unitamente ai fratelli Michele e Salvatore Greco e al di lui fratello Giovanni l'imputato gestiva in Croce Verde-Giardini (Ciaculli) una raffineria di eroina, dapprima ubicata nel fondo Favarella dei Greco e quindi, per ragioni

prudenziali, dato il gran numero di persone che ivi usavano accedere, spostata in immobile del Prestifilippo nella stessa borgata, la cui ubicazione e' stata dallo stesso Contorno indicata alla Polizia (rapporto 1 giugno 1985 a (Vol.125/A f.240)).

Secondo il Contorno, la droga ivi prodotta veniva esportata in parte negli USA (Vol.125 f.159), utilizzando quale corriere della valuta ricavata Giuseppe Marsalone , impiegato anche in qualita' di chimico nelle operazioni di raffinazione (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195) (Vol.125 f.196), ed in parte inviata a Milano, servendosi come corrieri di Domenico Russo, Gaspare Lo Cascio ed i fratelli Spera di Belmonte Mezzagno (Vol.125 f.36), (Vol.125 f.144) e (Vol.125 f.153), che

provvedevano ai relativi trasporti, occultando l'eroina in carichi di ortofrutticoli diretti a Giuseppe Ingrassia, impegnato in tale commercio presso i mercati generali di Milano.

Ampio riscontro a tali dichiarazioni e' fornito dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali emerge innanzitutto un cospicuo giro di assegni per rilevatissimo importo concernente l' Ingrassia, il Prestifilippo e la moglie di costui Filippa Bonta'. Rapporti bancari emergono altresì tra costei e tale Franco Castaldo, che ha ammesso di essere in rapporti con i fratelli Grado ed Alfredo Bono, anch'essi noti trafficanti di droga in Milano, pur sostenendo di averli conosciuti negli ambienti degli appassionati di ippica ed avere con costoro intrattenuto soltanto rapporti riguardanti la compravendita di cavalli (Vol.19/B f.196) e (Vol.19/B f.285). Ma che vi fossero, invece, rapporti diretti tra i Grado ed il Prestifilippo, emerge

dalle dichiarazioni dello stesso Castaldo, il quale ha riferito che un assegno "al portatore" da lui emesso il 27 marzo 1981 per lire 4.500.000 sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Milano venne dal medesimo personalmente consegnato a Salvatore Grado. Orbene, detto titolo risulta versato da Filippa Bonta' sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Novara e cio' dimostra che il Grado lo consegno' al Prestifilippo.

Tali rapporti, tra i Grado ed il Prestifilippo, risultano inoltre da altro assegno da lire 1.000.000 emesso da Antonina Contorno, madre dei Grado, il 17 settembre 1979 all'ordine di Filippa Prestifilippo, che risulta versato nel solito conto corrente di Filippa Bonta'.

Ulteriori intensissimi rapporti bancari emergono inoltre tra Salvatore Prestifilippo, il fratello Giovanni e Giuseppe Ingrassia, a dimostrazione dei loro comuni interessi nell'illecita

attività' rivelata dal Contorno, il quale, come si e' detto, ha altresì' rivelato che nella raffineria di droga di Ciaculli i Prestifilippo erano consoci dei Greco. Ed, infatti, puntualmente, assegni di Michele Greco risultano emessi all'ordine di Salvatore Prestifilippo, del di lui fratello Giovanni e di Giuseppe Ingrassia.

Quest'ultimo, da parte sua, come esposto piu' ampiamente nella parte della sentenza dedicata all'esame della sua posizione, risulta in diretti rapporti bancari anche con Salvatore Greco di Giuseppe e, come ammesso dal nipote Salvatore Ingrassia (Vol.199 f.281), sentito in qualita' di teste prima che Contorno ne rivelasse la qualita' di "uomo d'onore", faceva a Palermo cospicue rimesse di denaro, non riferibili ad acquisti di prodotti ortofrutticoli, inviando somme per centinaia di milioni, asseritamente a titolo di regalie, che venivano depositate in libretti bancari intestati alle sorelle nubili.

Dette risultanze pienamente confermano i rapporti intercorrenti tra i Prestifilippo, i Greco e l' Ingrassia, sicuramente non spiegabili con gli imbarazzati chiarimenti forniti da Salvatore Ingrassia e da Franco Castaldo e ben collimanti, invece, avuto riguardo alle ingentissime cifre movimentate ed alla personalita' degli individui (Grado e Bono), i cui nominativi sono emersi da queste indagini, con le indicazioni del Contorno, la cui veridicita', anche con riferimento alle accuse formulate a carico di Salvatore Prestifilippo, non puo', pertanto, essere messa in dubbio.

Vanno infine, per mero scrupolo di completezza, menzionate le dichiarazioni rese dal camorrista Pasquale D'Amico (Vol.23 f.40) (Vol.23 f.43), che ha riferito di aver appreso da Raffaele Cutolo che Salvatore Prestifilippo era pericolosissimo killer della mafia palermitana e di avere avuto di cio' conferma da Nunzio

Salafia. Non puo' escludersi tuttavia che il Prestifilippo menzionato dal D'Amico, che ne aveva solo il cognome annotato in una agenda, fosse non l'imputato in esame bensì uno dei nipoti, figli del fratello Giovanni, da tempo sospettati, specie l'imputato Mario Prestifilippo, di essere gli esecutori materiali di gravissimi delitti, tra cui quello del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E ciò tenuto conto che il D'Amico ha parlato del Prestifilippo associandolo a Pietro Senapa, anch'esso ritenuto pericolosissimo killer, in termini che poco si adattano al ruolo nell'organizzazione mafiosa di Salvatore Prestifilippo, cui, secondo le rivelazioni del Contorno, deve invece attribuirsi la qualità di potente organizzatore di ingenti traffici, anche internazionali, di sostanze stupefacenti.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 361/84.

Prestifilippo Santo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4) e (Vol.125 f.143) quale affiliato, insieme al padre Giovanni ed al fratello Girolamo, alla famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente asserendo la sua estraneita' a qualsiasi organizzazione criminosa.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate, reiterate e riscontrate accuse del Contorno, il quale ha riferito di conoscere da gran tempo tutti i Prestifilippo; di ben sapere che il padre Giovanni e' impiegato all'AMNU e che i figli

sono gli abituali accompagnatori degli omonimi cugini Mario e Giovanni Prestifilippo, di Giuseppe Greco di Nicolo' e dei figli di Michele e Salvatore Greco; di sapere ancora che essi gestiscono una porcilaia in terreni contigui al fondo Favarella.

Quest'ultima circostanza gia' risultava dal rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.282), mentre la conferma che il padre di Santo Prestifilippo fosse impiegato all'AMNU si trova nell'interrogatorio di Girolamo Prestifilippo, sicche' appare destituita di fondamento l'affermazione di costui (per la verita' non ripetuta espressamente dal Santo, che in proposito ha taciuto) di non avere col Contorno alcun rapporto neanche di semplice conoscenza.

Ne' fondamento alcuno ha l'assunto della difesa dei Prestifilippo, secondo cui lo stesso Contorno ammetterebbe di non conoscerli personalmente come "uomini d'onore", poiche' avrebbe riferito di aver appreso solo

dal cugino Calogero Bellino di tale loro qualita'. Infatti, sebbene cio' sia stato erroneamente contestato dall'istruttore nel corso dell'interrogatorio di Girolamo Prestifilippo, le notizie dal Contorno riferite come apprese dal Bellino concernono altri omonimi imputati e non quelli in esame (Vol.125 f.55), personalmente conosciuti dal Contorno quali affiliati alla cosca mafiosa di Ciaculli ed, inoltre, cointeressati a pieno titolo alla raffineria di droga gestita in quella localita' dagli omonimi cugini Prestifilippo e dai Greco.

Va ricordato, infine, quanto gia' esposto trattando la posizione di Giovanni Prestifilippo, padre di Santo, circa gli ulteriori riscontri acquisiti in ordine ai rivelati collegamenti dei Prestifilippo con altri esponenti mafiosi della zona di Ciaculli, essendo state ritrovate in casa del predetto imputato, in corso di perquisizione domiciliare espletata il 13 dicembre 1973,

fotografie raffiguranti Salvatore e Giovanni Prestifilippo di Francesco, Carlo e Giuseppe Alfano e Nicolo' Greco, tutti, secondo il Contorno e le altre risultanze processuali acquisite, appartenenti alla famiglia mafiosa di Ciaculli (Vol.3 f.95).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 361/84.

Procida Salvatore

Indicato da Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) come trafficante di droga collegato a Tommaso Buscetta e Gerlando Alberti Jr., venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 32/84 del 2 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente i medesimi reati gli vennero ricontestati con il mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Fragomeni e di aver solo casualmente conosciuto il Buscetta, ignorandone la vera identita', e comunque di non essersi mai associato in traffici di droga ne' col Buscetta ne' con l'Alberti. Ha ammesso di conoscere Antonio Vessichelli

e Nicola Faraone che, secondo il Fragomeni, facevano parte della sua stessa banda di spacciatori e con i quali invece ha sostenuto di aver intrattenuto rapporti di mera frequenza o amicizia.

Il Fragomeni, precisando di essere uno spacciatore di droga operante sulle piazze di Torino e Milano, ha riferito di essere entrato nel 1980 in contatto con Antonio Vessichelli, gestore del maneggio di Moncalieri, il quale s'era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato Tommaso Buscetta, vantandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose. Ha aggiunto di aver fatto presso lo stesso maneggio la conoscenza di Nicola Faraone e Salvatore Procida, con i quali aveva intensificato i suoi rapporti nel traffico di droga dopo un significativo episodio avvenuto in quell'anno in Palermo.

Ivi il Fragomeni, su indicazione del Vessichelli, s'era recato nel mese di agosto, in compagnia degli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, per rifornirsi

di cocaina da prelevare presso un non meglio identificato meccanico. Giunto in Palermo, il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino nella zona di Carini, la cui ubicazione, descritta dal Fragomeni, e' quella dell'immobile ove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando Alberti sr. .

Ivi il meccanico, sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro si presentarono invece Nicola Faraone e Salvatore Procidia, insieme ad altre persone, tra cui Gerlando Alberti jr. e la convivente del Faraone, Anna Colizzi, che erano a bordo di un Volkswagen maggiolino di colore verde.

L'incontro era servito per calmare le apprensioni del gruppo palermitano, insospettito dalla non preannunciata presenza di persone in cerca di droga in periodo di cui, a cagione della stasi estiva, i traffici erano chiusi. Da quel momento inoltre i contatti fra il

Fragomeni, il Faraone ed il Procida erano divenuti piu' intensi e questi ultimi gli avevano rilevato di lavorare per conto di Tommaso Buscetta, da loro definito il "principe della cocaina".

La narrazione del Fragomeni ha trovato ampi riscontri: anzitutto nelle gravi contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del Faraone, della Colizzi, del Procida e del Vessichelli in ordine alle circostanze della loro conoscenza col Buscetta e della scoperta della sua vera identita'.

Su un taccuino sequestrato alla Colizzi (f.87 fasc. pers. Faraone), inoltre, risulta annotato il nome del Buscetta, il soprannome "Roberto " sotto il quale costui si nascondeva ed il nome del di lui suocero Guimares.

E cio' prova che tutto il gruppo operante in Torino ben sapeva, ovviamente perche' compartecipe delle sue illecite attivita', chi fosse il personaggio, allora in semiliberta', e gli artifici cui ricorreva per nascondersi.

Quanto poi all'episodio avvenuto in Palermo, la presenza del Fragomeni e degli amici Cammisa ed Amato, risulta dalle registrazioni presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105).

Il Faraone, il Procida e la Colizzi hanno inoltre, dopo iniziali reticenze, ammesso di essere venuti insieme quell'anno in Palermo con una Volkswagen maggiolino verde, cioè proprio dell'autovettura a bordo della quale ha riferito di averli visti il Fragomeni.

Il Procida, pur negando l'episodio da costui narrato, ha altresì rivelato di essere un congiunto di Gerlando Alberti jr., indicato dal Fragomeni come corrispondente palermitano del gruppo operante in Torino.

Le indicazioni date dal Fragomeni circa la villa di Carini ove fu avviato per reperire droga perfettamente corrispondono all'ubicazione della raffineria di eroina che

sarebbe stata scoperta nello stesso mese di agosto 1980. Così' come appare significativo che, secondo il Fragomeni, il Faraone avrebbe consigliato lui ed i suoi amici di recarsi a pranzo presso la Pizzeria New York City (in realta' New York Place), gestita da congiunti di Tommaso Buscetta. E la conoscenza di tale particolare (risultato perfettamente puntuale) dimostra ulteriormente la veridicità di quanto dal Fragomeni affermato circa i legami tra il Procida ed i suoi complici ed il Buscetta.

L'imputato, pertanto, che e' risultata stabilmente collegato all'organizzazione Cosa Nostra, cui il Buscetta e l' Alberti facevano capo, ed inserito come costoro nei traffici di droga, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quello precedentemente emesso.

**Profeta Salvatore**

Viene indicato da Contorno come uomo d'onore della "famiglia" di S. Maria di Gesu', di cui era rappresentante Stefano Bontate, aderente all'organizzazione denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.2).

Successivamente alla uccisione del Bontate ed alla guerra nei confronti degli appartenenti ai clan Bontate-Inzerillo-Badalamenti, il Profeta era passato - cosi' come altri aderenti alla cosca - al gruppo delle famiglie "vincenti", circostanza questa comprovata da quanto verificatosi il 19 ottobre 1981.

In tale data, infatti, venivano sorpresi all'interno di un villino ubicato nella via Valenza di Villagrazia - e risultato di proprieta' di Vernengo Ruggero - numerosi individui in un convegno. Costoro, per sottrarsi all'identificazione e all'arresto da parte degli

organi di Polizia, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti, il che consentiva ad alcuni dei partecipanti di sottrarsi all'arresto. Nella circostanza il Profeta Salvatore veniva tratto in arresto unitamente a Pullara' Giovan Battista (entrambi armati di pistola e rivoltella) Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe, Urso Giuseppe. Tra coloro che si erano dati alla fuga venivano identificati Aglieri Giorgio (nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti 130 milioni e 147.000 dollari U.S.A), Greco Carlo, Lo Verde Giovanni, Marchese Mario, Motisi Giuseppe e Calascibetta Giuseppe. All'interno della villa, poi, e nelle immediate vicinanze venivano rinvenute otto pistole.

La contemporanea presenza all'interno di una villa periferica, protetta con sofisticati sistemi audiovisivi, di elementi di sicura

estrazione mafiosa, tutti armati e decisi ad ingaggiare un conflitto a fuoco pur di consentire la fuga ad altri presenti (evidentemente di maggiore prestigio nella gerarchia mafiosa), sono tutti elementi che dimostrano come nella villa di via Valenza fosse in corso un vero e proprio summit di mafia, cui partecipavano gli esponenti delle varie cosche mafiose, organizzato dagli stessi dopo la uccisione di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo .

La presenza del Profeta al summit in questione testimonia, non soltanto, del suo inserimento nella consorteria mafiosa, ma anche della posizione di "rispetto" dallo stesso occupata in seno alla organizzazione medesima.

Il che ha trovato ulteriore conferma in quanto dichiarato dai coimputati Salvatore Contorno e Calzetta Stefano.

Il Contorno, infatti, parlando della soppressione di Girolamo Teresi, Giuseppe Di Franco, Angelo e Salvatore Federico, tutti personaggi

vicini a Stefano Bontate, ha riferito che nel baglio di Nino Sorci, ove i quattro erano stati convocati con il pretesto di una riunione, e poi soppressi, avevano presenziato Giovanni ed Ignazio Pullara', Franco Adelfio, Giuseppe Gambino, Benedetto Capizzi, Pietro Fascella ed appunto Salvatore Profeta (Vol.125 f.32).

Il Calzetta da parte sua, dopo avere parlato del Profeta come di un "soldato" dei fratelli Pullara', che dominano sulla zona della Guadagna unitamente ai Gambino ed ai Labruzzo, ha indicato il Profeta come uno di coloro che frequentavano assiduamente la casa degli Zanca insieme a Fascella Pietro (ferito nel conflitto a fuoco seguito alla irruzione nella villa di via Valenza), Gambino Giuseppe, Mangano Vittorio, Ignazio Pullara', Labruzzo Mario, Puccio Armando (condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Emanuele Basile), Federico Giuseppe

(Vol.11 f.47), (Vol.11 f.67).

Lo stesso Calzetta, inoltre, ha riferito di avere piu' volte visto il Profeta riunito presso il negozio di Pietro Fascella con altri appartenenti a cosche mafiose e che lo stesso era molto amico di tale Mucera Liborio, rimasto vittima di lupara bianca per avere ostacolato l'ascesa, nel rione Guadagna, dei summenzionati Gambino e Labruzzo(Vol.11 f.76).

Contro l'imputato sono stati emessi ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416 CP. e 75 della legge n.685 del 1975.

A seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Salvatore e da Contorno Salvatore sono stati spiccati nei confronti dell'imputato il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e

71 della legge n. 685 del 1975 (oltre ai reati gia' contestati con i tre precedenti provvedimenti restrittivi) e il mandato di cattura n. 361/84 del 24/10/1984 con il quale gli e' stato contestato il concorso nell'omicidio di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Angelo e Federico Salvatore.

Tratto in arresto il 19/8/1982, il Profeta ha protestato la sua estraneita' agli addebiti mossigli con l'ordine di cattura del 26/3/1982 e con i mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 mentre si e' rifiutato di rispondere in relazione alle imputazioni contestategli con i mandati di cattura del 29/9/ e 24/10/1984 (Vol.123 f.38) e (Vol.142 f.9).

Cio' premesso, va rilevato che le risultanze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. (Capi 1, 10), quali si desumono dalle chiamate in correita' effettuate

nei suoi confronti da Calzetta Stefano e Contorno Salvatore che hanno trovato confronto e riscontro obiettivi nelle emergenze istruttorie ed in particolare nell'accertata presenza del Profeta Salvatore al summit mafioso di cui si e' gia' parlato, (in relazione alla quale la Corte d'Appello di Palermo ha condannato l'imputato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, lire 800.000 di multa per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata - (Vol.210 f.17) e nella constatata utilizzazione da parte dello stesso Profeta e di Pullara' Giovanni dell'autovettura A112 di proprieta' di Calascibetta Giuseppe, indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di S. Maria di Gesu' (quella stessa cui appartenevano il Profeta Salvatore e il Pullara' Giovanni - (Vol.11 f.174) - anch'egli sottrattosi all'arresto nel corso del blitz di Villagrazia di Carini (Vol.2 f.90).

Per quanto concerne i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e commercio di sostanze stupefacenti, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato incerti e contrastanti elementi probatori a carico dell'imputato si' da legittimare il dubbio sulla sua responsabilita' in ordine agli stessi.

Costituisce, invece, elemento di prova a carico del prevenuto la sua posizione certamente di rilievo occupata dallo stesso in seno alla cosca mafiosa, come e' dato desumere dalla sua partecipazione al "summit" di mafia svoltosi nella villa di via Valenza, dalla sua assiduita' con gli Zanca' (uno dei clan di maggiore prestigio della zona di Corso dei Mille), nonche' dalla sua presenza nella villa di Nino Sorci, in occasione della soppressione del Di Franco, dei Federico e del Teresi, tutti personaggi, come si e' visto, vicini a Stefano Bontate.

Tale posizione di rilievo, considerato l'interessamento di tutte le famiglie di mafia al traffico di droga, dimostra incontrovertibilmente il coinvolgimento del Profeta in tale illecita attività o, comunque, la di lui partecipazione ai relativi utili.

Di contro, costituisce elemento probatorio favorevole all'imputato la circostanza che le espletate indagini istruttorie non hanno evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento del Profeta nel traffico di sostanze stupefacenti o il conseguimento da parte dello stesso di utili direttamente o indirettamente derivati da tale illecito traffico.

Appare, pertanto, conforme alle incerte risultanze processuali prosciogliere il prevenuto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 con formula dubitativa.

Della posizione processuale dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 89, si tratta in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Provenzano Bernardo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale esponente di massimo rilievo della cosca mafiosa corleonese e protagonista della c.d. "guerra di mafia", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. 75 legge n.685 del 1975.

Al suddetto procedimento ne vennero quindi riuniti altri nel corso dei quali nei confronti del Provenzano erano stati emessi i seguenti provvedimenti:

- mandato di comparizione del 3 novembre 1982, con il quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 C.P., a seguito del rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (Vol.1/M), concernente le rivelazioni di Giuseppe Di Cristina,

che lo aveva indicato come uno dei pericolosi luogotenenti di Luciano Leggio, capo della cosca corleonese.

- ordine di cattura 253/83 del 29 novembre 1983, con il quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis C.P., a seguito del rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 novembre 1983 (Vol.1/T f.60), che ne rivelava la preminente posizione assunta nella zona di Cinisi dopo la definitiva sconfitta del clan di Gaetano Badalamenti e gli ingentissimi investimenti economici effettuati tramite numerose società le cui quote venivano intestate a compiacenti prestanome.

Quindi, a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.25), (Vol.124 f.69), (Vol.124 f.85), (Vol.124 f.88), (Vol.124 f.99), (Vol.124 f.100),

(Vol.124 f.125) + (Vol.124/A f.13) + (Vol.124/B f.49), concernenti la sua appartenenza a Cosa Nostra ed il suo inserimento, in luogo del detenuto capo Luciano Leggio, nella famigerata "Commissione", in seno alla quale erano stati deliberati i piu' gravi delitti di mafia commessi negli ultimi decenni, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i reati di cui ai precedenti provvedimenti gli venivano ricontestati ed ulteriormente addebitati quello di cui all'art. 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosissimi omicidi, e reati minori connessi, consumati a seguito di deliberato della menzionata "Commissione".

Con mandati di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, 58/85 del 16 febbraio 1985 e 97/85 del 28 marzo 1985, gli venivano infine ricontestati l'omicidio del Capitano Mario D'Aleo, e quelli connessi, con le opportune rettifiche di precedenti errori materiali contenuti nel mandato 323/84, e contestati gli omicidi del Prof. Paolo Giaccone e di

Vittorio Ferdico, quest'ultimo collegato a quello del dr. 'Giorgio Boris Giuliano gia' con lo stesso mandato 323/84 addebitatogli.

E' rimasto latitante, come, per altro, lo e' da oltre un ventennio, essendosi dimostrato uno dei personaggi piu' sfuggenti ed inafferrabili, oltre che uno dei piu' feroci e sanguinari, di Cosa Nostra.

Nonostante abbia riportato soltanto una condanna ad anni cinque di reclusione, per il reato di associazione per delinquere, inflittagli dalla Corte di Assise di Bari il 23 dicembre 1970, risulta esser stato implicato in una serie impressionante di indagini concernenti sanguinarie vicende mafiose, tra le quali l'omicidio di Vincenzo Cortimia, commesso in Corleone l'11 febbraio 1961; il tentato omicidio di Francesco Paolo Streva, commesso in Corleone il 10 maggio 1963; omicidio dello stesso Streva, di Biagio Pumilia e Piraino Antonino, commesso in Corleone il 10 settembre 1963; l'omicidio di Marco e Giovanni Marino e Pietro Maiuri, commesso in Corleone il 6 settembre 1968 (Vol.3 f.113).

La coltre impenetrabile di omertà', della quale è riuscito sempre a circondarsi, lucrando, nonostante la perdurante irreperibilità', altrettante serie di assoluzioni, venne per la prima volta squarciata da Giuseppe Di Cristina nelle sue note rivelazioni ai Carabinieri poco prima di essere ucciso (vedi citato rapporto 25 agosto 1978 in ((Vol.1/M) e segg.+ Rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (Fot.452307) + deposizione Pettinato Alfio a (Vol.181 f.250)).

Riferi', infatti, l'inascoltato boss di Riesi che "Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, soprannominati per la loro ferocia "le belve", sono gli elementi più pericolosi di cui dispone Luciano Leggio. Essi, responsabili ciascuno di non meno di quaranta omicidi, sono gli assassini del vice pretore onorario di Prizzi". Ed aggiunte che gli stessi Riina e Provenzano erano responsabili "su commissione dello stesso Leggio, dell'assassinio del Ten. Col.

Russo, che il Leggio aveva portato sul banco degli imputati sia nel processo dei 114 che in quello dell'anonima sequestri". Preciso' che "gia' alla fine del 1975 ed all'inizio del 1976, in una riunione tenutasi a Palermo, Riina e Provenzano avevano proposto l'eliminazione del Ten. Col. Russo. Tale proposta era stata, pero', bocciata per la netta opposizione dell'ala moderata dell'associazione mafiosa) e per l'intervento personale dello stesso Di Cristina". "Durante la riunione dei 22, tenutasi sempre a Palermo nel mese di settembre 1977, tra i componenti del suo gruppo, egli (Di Cristina) aveva stigmatizzato, cosi' come aveva fatto anche un certo dottore, l'assassinio dell'Ufficiale dell'Arma e le altre gesta della cosca leggiana". "Le parole di biasimo e di condanna pronunciata dal Di Cristina erano stare riferite da due persone, rivelatesi poi aderenti al clan leggiano, allo stesso Leggio, che ne decretava la eliminazione". "Questa operazione scattava a Riesi la mattina del 21 novembre dello scorso anno ma egli, che era la vittima designata, per fortuite coincidenze non era stato colpito".

Ben sapeva tuttavia il Di Cristina che la sua sorte era stata ormai segnata e, dimostrando di temere soprattutto che la mano omicida fosse quella dell'imputato in esame, cerco' con un estremo tentativo per mettere gli inquirenti sulle sue tracce, rivelando che "Provenzano Bernardo e' stato notato, la mattina di domenica 9 aprile, per ultimo, a bordo di una autovettura Mercedes colore bianco chiaro, nei pressi di Bagheria. In quella circostanza e' stato visto fare da autista al Provenzano, pericolosissimo ma meno intelligente di Riina, il figlio minore, forse a nome Pino, di Bernardo Bruscada S.Giuseppe Jato. Quest'ultimo e' sicuramente implicato nei sequestri Madonia, Vassallo e Cassina".

E' noto che il Di Cristina, nonostante tali suoi estremi tentativi non riuscì a sfuggire alla morte e che deludente sbocco processuale ebbero a lungo le sue importantissime rivelazioni. Venne tuttavia accertato, tra l'altro, e riferito col menzionato rapporto del 25 agosto 1978, che in

effetti Giovanni (e non Pino) Brusca era all'epoca alle dipendenze di tale Benedetto Randazzo, imprenditore edile ritenuto prestanome di Bernardo Brusca, e che il suddetto Giovanni, figlio di costui, era stato spesso notato alla guida di una autovettura Mercedes di colore verde chiaro, targata PA-431520, di proprietà del predetto Randazzo .

I formidabili appoggi goduti dal boss corleonese nelle zone ad est ed a sud di Palermo, già rivelati dal Di Cristina, chiaramente altresì traspaiono dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, il quale ha riferito (fasc. pers. f.193), avendolo appreso dall'omonimo cugino "Tempesta", che tale Provenzano da Corleone è potentissimo nelle organizzazioni mafiose e possiede addirittura, nella via Messina Marine, cioè in pieno regno di Filippo Marchese, un deposito di materiale edile.

Dal menzionato rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 novembre 1983

(Vol.1/T f.60) emerge pero' che anche nella opposta zona dell'agglomerato urbano di Palermo il Provenzano ha stabilito solide roccaforti, insediandosi addirittura nella zona un tempo dominio incontrastato di Gaetano Badalamenti ed ampliando quel controllo che da tempo sulla Palermo occidentale (Piana dei Colli) esercitavano i corleonesi, attraverso la loro salda alleanza con le famiglie mafiose di S.Lorenzo e Resuttana, come meglio e piu' ampiamente esposto trattando della posizione dell'imputato Francesco Madonia.

E' emerso infatti dalle indagini condotte dai Carabinieri di Partinico che da tempo il Provenzano segretamente convive con tale Saveria Benedetta Palazzolo da Cinisi, ufficialmente camiciaia, la quale risulta aver effettuato ingentissimi investimenti immobiliari, avvalendosi, per altro, dell'opera del commercialista Giuseppe Provenzano (soltanto omonimo dell'imputato in esame ma come lui originario di Corleone).

La Saveria Palazzolo risulta proprietaria di un appartamento nella via Umberto Giordano 55, ove già nel noto procedimento contro Francesco Di Carlo ed altri, ricordato nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del Capitano Emanuele Basile, era emerso possedere immobili un congiunto del corleonese Leoluca Bagarella.

Nello stesso edificio risiede Salvatore Provenzano, fratello di Bernardo Provenzano, ed hanno o avevano la sede sociale le società Medisud, Scientisud e Residence Capo S.Vito. Di quest'ultima è socia Marianna Impastato, moglie di Giuseppe Lipari, imputato nel presente procedimento e persona quanto meno vicina, secondo le dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.54) e Benedetta Bono (Vol.166 f.2), (Vol.166 f.9) e (Vol.166 f.205) e

(Vol.188 f.212) agli ambienti mafiosi corleonesi ed agrigentini. Il Lipari, a sua volta, e' congiunto dell'altro imputato Arturo Lipari, socio della Medisud insieme a Salvatore Provenzano, fratello come si e' detto di Bernardo .

Le suesposte risultanze degli accertamenti espletati, come sopra sommariamente riferiti, confermano, anche in considerazione della pressocche' continua irreperibilita', negli anni trascorsi, di Saveria Palazzolo e dell'assenza di suoi giustificabili redditi, l'ipotesi che nelle menzionate societa' gli investimenti della Palazzolo altro non siano che impieghi di capitale da parte di Bernardo Provenzano, tanto piu' che anche dal rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 10 aprile 1984 (Vol.8/T f.19) risulta che la stessa Palazzolo il 25 maggio 1983 ha sottoscritto quote azionarie della Italcostruzioni S.r.l., societa' in intensi rapporti economici, come emerge dall'esame del

suo bilancio, con la ICRE di Bagheria del noto Leonardo Greco. E proprio a Bagheria, secondo le ricordate rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, il Provenzano conta formidabili agganci e sicuri rifugi (Greco Leonardo e', secondo Salvatore Contorno, il capo effettivo di quella famiglia).

Ritornando al rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 novembre 1983, va rilevato, come ivi esposto, che in data 16 luglio 1973, Paolo Palazzolo, fratello di Saveria, venne individuato, quale proprietario di un edificio in costruzione in contrada Caprara di Terrasini, come riferirono ai militari che procedevano ad un controllo taluni operai edili ivi addetti ai lavori. Il successivo giorno 17 il Palazzolo esibì ai Carabinieri un atto notarile comprovante che il terreno si apparteneva alla sorella Saveria. Costei il 30 novembre 1973 vendette l'immobile alla SIMAIZ S.p.A., società avente sede presso il noto commercialista Giuseppe Mandalari, cioè la stessa persona che curava gli interessi

della societa' Risa, proprietaria dell'appartamento in S.Lorenzo ove venne arrestato per la prima volta Leoluca Bagarella.

Della SIMAIZ e' socia Francesca Gagliano, moglie di Ignazio Vacante, che ne e' amministratore, imputato con Tommaso Cannella di gravissimo duplice omicidio verificatosi a Prizzi ai danni di Giovanni e Sebastiano Alongi, la cui istruzione e' in corso presso questo Ufficio. Il Vacante, inoltre, secondo le richiamate dichiarazioni di Benedetta Bono, era persona vicina al defunto amante di costei Carmelo Colletti, mafioso dell'agrigentino recentemente ucciso, in una agenda del quale il nome del Vacante era per altro annotato (Vol.198 f.265) insieme a quelli di altri notissimi esponenti di Cosa Nostra.

Quale amministratore della SIMAIZ, il Vacante risulta aver concesso il terreno in contrada Caprara in affitto per diciotto anni, e per il canone di un milione di lire annuo, allo

stesso Palazzolo Paolo che ivi stava costruendo un edificio nel 1973.

Appare chiaro a questo punto di quale poderosa schiera di prestanome e di quali intricati rapporti societari si avvalga il Provenzano per l'investimento ed il riciclaggio dei suoi capitali, sulla cui illecita provenienza e' del tutto superfluo soffermarsi. Ed emerge in tutta evidenza la statura mafiosa del personaggio che appare al centro di formidabili collegamenti spaziantisi fra tutte le famiglie mafiose della Sicilia.

L'imputato, secondo le richiamate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, e', in assenza del detenuto Luciano Leggio, il reggente della famiglia mafiosa di Corleone, carica che condivide con Salvatore Riina, di lui molto piu' intelligente ma non piu' pericoloso, cosi' come aveva prima affermato Giuseppe Di Cristina nelle note rivelazioni che quelle del Buscetta ricalcano.

Anche secondo il Buscetta, infatti, il Provenzano, come riferitogli da Gaetano Badalamenti, ha uno dei punti di

maggiore appoggio a Bagheria in forza di una saldissima alleanza tra le due famiglie mafiose che risalirebbe al 1981 (ad epoca sicuramente precedente a giudicare da quanto dal Di Cristina rivelato). Ha aggiunto poi il Buscetta che il Provenzano, come da lui appreso dallo stesso Badalamenti, ha una donna a Cinisi e frequenta assiduamente questo centro.

Dopo l'arresto del Leggio, secondo il Buscetta, il Provenzano, insieme al Riina lo ha sostituito in seno alla Commissione di Cosa Nostra ed ha assunto tanto potere da rappresentare addirittura Michele Greco in seno alla Commissione Interprovinciale, organo di collegamento con le famiglie mafiose di altre province.

Nella Commissione il Provenzano ed il Riina capeggiano lo schieramento dei piu' fidi alleati dei corleonesi, composto da Giuseppe Calo', Francesco Madonia, Antonino Geraci detto Nene' e Salvatore Scaglione.

Anche per Salvatore Contorno (Vol.125 f.15) e (Vol.125 f.18) Bernardo Provenzano e "uomo d'onore" della famiglia di Corleone e fa parte della famigerata Commissione responsabile dei piu' gravi delitti di mafia.

Non rimangono pertanto dubbi di sorta sulla responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura 323/84 che ha per questa parte assorbito tutti i provvedimenti precedentemente emessi.

Anche, infatti, con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, nonostante la mancata acquisizione di specifici elementi di prova a carico dell'imputato, appare addirittura impensabile che egli, fra i potentissimi effettivi capi di Cosa Nostra, sia rimasto estraneo alla principale attivita' dalla quale l'organizzazione ritrae i suoi ingentissimi profitti, che il Provenzano,

con gli illustrati suoi ingentissimi investimenti, ha dimostrato di riscuotere in gran parte. Significativi inoltre sono i suoi strettissimi accertati legami con personaggi, come Leonardo Greco, sicuramente tra i protagonisti del traffico della droga, nonché il sequestro di ben quattro chilogrammi di eroina nel "covo" di via Pecori Giraldi di Leoluca Bagarella, gregario della famiglia mafiosa di Corleone e, quindi, del Provenzano.

Degli specifici episodi delittuosi contestati all'imputato trattano apposite parti della sentenza.

Provenzano Salvatore

Con rapporto del 27/11/1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico, nel tracciare la "mappa" delle cosche mafiose operanti nelle zone di Cinisi, Carini, Terrasini e in particolare nel prenderne in esame fatti, episodi e personaggi del "clan" emergente dei Corleonesi, riferiva che il noto mafioso Provenzano Bernardo, datosi da tempo alla macchia, si era avvalso, per investire in affari leciti gli ingenti profitti delle sue attività criminose, della collaborazione fidata di alcune persone tra cui il fratello Salvatore.

In particolare, rilevava il denunciante che il Provenzano Salvatore - dopo essere rientrato in Germania dove era emigrato insieme al nipote Gariffo Carmelo - aveva sottoscritto parte del capitale sociale della "Medisud" S.r.l., avente per oggetto sociale la rappresentanza, il commercio e la produzione di

apparecchiature scientifiche e che di tale societa' era amministratore unico Lipari Arturo, nipote di Lipari Giuseppe, sicuramente inserito nel clan mafioso dei Provenzano.

Sulla scorta degli accertamenti effettuati dagli inquirenti, veniva emesso contro il Provenzano Salvatore ordine di cattura n.253/83 del 29/11/1983 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis C.P..

Tratto in arresto, l'imputato respingeva l'addebito mossogli assumendo di non vedere il fratello Bernardo da oltre venti anni; di conoscere Lipari Arturo perche' amministratore unico della Medisud S.r.l. ma di ignorare che fosse nipote di Lipari Giuseppe; di avere acquistato parte del capitale sociale della Medisud S.r.l. da potere di D'Amico Vincenzo per la somma di circa 17 milioni; di non conoscere Cannella Tommaso e di non essere titolare di libretti di deposito bancari ne' di conti correnti.

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo riferiva che, nel prosieguo delle indagini dirette ad individuare le imprese in cui erano affluite le ingenti somme di denaro provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla consorteria mafiosa dei Provenzano, era stata intercettata una conversazione telefonica sull'utenza intestata alla "Medisud" S.r.l. tra l'imputato Lipari Salvatore (padre di Arturo, amministratore unico della predetta Societa') e il Provenzano Salvatore nel corso della quale il primo, rispondendo ad una frase rivoltagli dal suo interlocutore (che gli comunica il suo allontanamento per un paio di giorni), ribatteva:".....tu sei il padrone", ricevendo in risposta la battuta: ".....Va bene, relativo".

Chiaro, pertanto, appare il riferimento alle posizioni "gerarchiche" dei due Provenzano dei quali il Salvatore e' ritenuto dal Lipari Salvatore come "il

padrone" della Medisud S.r.l. mentre il Bernardo e' considerato dal fratello come il vero "capo" e "proprietario" della societa'.

Nel corso delle successive indagini istruttorie il Provenzano Salvatore veniva indicato da Buscetta Tommaso come esponente di spicco della "famiglia" mafiosa di Corleone, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", attivamente inserita nel traffico delle sostanze stupefacenti (Vol.124 f.19).

Contro l'imputato veniva, conseguentemente, emesso nuovo mandato di cattura con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Nuovamente interrogato, l'imputato confermava le discolpe gia' addotte protestandosi innocente anche in ordine ai reati contestatigli con il mandato di cattura di cui sopra.

Orbene, non c'e' chi non veda come tali generiche labiali proteste di innocenza non reggano a fronte delle emergenze processuali che

hanno evidenziato, in modo certo e inequivocabile, il pieno inserimento dell'imputato nella famiglia mafiosa di Corleone della quale, come e' stato inoppugnabilmente provato, curava gli "interessi" in seno alla Medisud S.r.l., di cui era socio, nella quale sono certamente confluiti ingenti somme di danaro di provenienza illecita.

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del Provenzano Salvatore per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975 (capi 1; 10; 13; 22).

Puccio Antonino

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia mafiosa di Ciaculli, aderente all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato Puccio Antonino e' stato emesso mandato di cattura n.361/84 del 20/10/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n. 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno che il Puccio esercita l'attivita' di costruttore edile ed ha edificato, nella zona di Ciaculli, due stabili oltre ad una costruzione su terreno di proprieta' di Pino Greco, detto "scarpuzzedda", elemento di spicco della stessa famiglia cui appartiene il Puccio Antonino, fratello di Vincenzo (di recente condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Basile) e di Pietro Puccio,

entrambi imputati nel presente procedimento penale (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144). Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza nel corso degli interrogatori resi (Vol.142 f.101) e (Vol.214 f.165), confermando di svolgere l'attivita' di costruttore edile (e' titolare della Edil Costruzioni) e di avere edificato degli stabili in contrada "Ciaculli".

Ma tali labili e generiche discolpe non possono trovare ingresso processuale perche' smentite dalle risultanze istruttorie che hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., quali si desumono dalle precise e circostanziate indicazioni, fornite sulla sua persona e sul suo operato, dal Contorno Salvatore che hanno trovato confronto e riscontro in due significativi episodi.

Il 28/5/1980 l'On. Luigi Gioia, nella qualita' di rappresentante legale della S.A.T. s.p.a. (Siciliana Alberghi Turismo), stipula preliminare di vendita di un terreno, esteso circa 10.000 mq. e ubicato in contrada "Ciaculli", con tale Alfano Rosario, costruttore edile, il quale si obbliga ad acquistare il predetto immobile per un corrispettivo di circa un miliardo.

Ma subito dopo la stipula dell'atto il promittente acquirente si accorge, a suo dire (Vol.200 f.365), di avere fatto "il passo piu' lungo della gamba" e, non essendo in grado di assolvere al pesante onere finanziario assunto (perche' aveva aperto altri cantieri in diverse parti della citta'), si mette in cerca di nuovi acquirenti previo consenso del promittente venditore; in men che non si dica, all'Alfano Rosario subentrano nell'acquisto del terreno Finocchio Gaspare, costruttore edile, (indicato da Contorno come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli), Fici Giovanna e

Prestifilippo Nicola (questi e' uomo d'onore della famiglia suddetta), rispettivamente madre e cognato di Greco Giuseppe, detto "scarpuzzedda", Bonaccorso Salvatore, nipote di Greco Salvatore detto "l'ingegnere", uno dei massimi esponenti della famiglia mafiosa di Ciaculli e lo stesso Puccio Antonino.

Orbene, poiche' il Contorno Salvatore ha dichiarato che nessuno puo' acquistare terreni o costruire nel territorio di una famiglia, senza il previo "consenso" dei responsabili della stessa, e' di tutta evidenza che l'Alfano Rosario (il quale ha dichiarato di non aver mai aperto cantieri nella zona di Ciaculli (Vol.200 f.365)) non essendo provvisto del necessario "benestare" e per evitare "inconvenienti", ha dovuto cedere "l'affare" a persone "autorizzate" dai responsabili della "famiglia" di Ciaculli.

E poiche' tra tali persone vi era il Puccio Antonino, e' fuor di dubbio che lo

stesso deve ritenersi stabilmente inserito nell'organizzazione della consorteria mafiosa di cui e' processo, cosi' come riferito da Contorno Salvatore.

Il secondo episodio - egualmente emblematico - riguarda lo stesso Contorno Salvatore ai cui danni e' stato posto in essere un tentativo di "espropriazione" di un terreno di circa 1000 mq., su cui insiste una villa, ubicato in contrada "Brancaccio S.Ciro" annesso a un fondo di maggiore estensione promesso in vendita da Conti Filippo a Ferrara Francesco - cugino di Michele Greco di Giuseppe - per se' o per persona da nominare; orbene, il Ferrara ha effettuato l'"electio amici" nei confronti della "Treville" S.r.l. - di cui e' amministratore il Puccio Antonino - la quale, con scrittura privata del 14/12/1983, si e' impegnata a "trasferire con atto pubblico, senza alcuna somma o compenso in qualsiasi momento a semplice richiesta del Sig. Ferrara Francesco per se' o per persona da nominare, mq. 1000 (mille)

circa di terreno dove insiste ed esiste la costruzione" (Vol.199 f.301) - Trattavasi di quello stesso terreno appartenente al Contorno Salvatore, il quale vi aveva fatta costruire una villa che, invece, secondo quanto dichiarato dal Ferrara Francesco, sarebbe stata edificata da un precedente promettente acquirente, tale Gambino Rosolino (deceduto nel 1980) la cui moglie, richiesta di spiegazioni in merito, ha dichiarato di ignorare che il consorte avesse acquistato il predetto terreno o avesse corrisposto la somma di lire 10.000.000 a titolo di acconto sul corrispettivo del terreno (Vol.199 f.304).

Anche questo secondo episodio dimostra, in modo inequivocabile, gli stretti collegamenti tra i maggiori esponenti della famiglia di Ciaculli e il Puccio Antonino, in favore del quale e' stato posto in essere il marchingegno ordito al fine di sottrarre al Contorno Salvatore, ormai invisibile alla famiglia di Ciaculli, il terreno di sua proprieta'.

Alla stregua delle evidenziate risultanze processuali, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Puccio Antonino per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P., contestati con il mandato di cattura n.361/84 del 24.10.1984.

Nulla, invece, e' emerso a carico dello stesso Puccio Antonino in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 71 e 75 della legge n.685 del 1975 non essendo stata acquisita la prova di alcun specifico episodio o fatto che colleghi il Puccio al traffico di droga; da tali imputazioni, pertanto, il predetto deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti".

Puccio Pietro

Denunciato con rapporto del 29 luglio 1983 (Vol.8/L f.1) e del 7 febbraio 1984 (Vol.8/L f.96) dai Carabinieri di Ales e Gonnosno' per avere agevolato la fuga dai comuni di loro obbligata dimora del fratello Vincenzo Puccio, di Armando Bonanno e Giuseppe Madonia, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 280/84 del 16 agosto 1984 (Vol.8/L f.98), con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 378 C.P..

Dopo la riunione del suddetto al presente procedimento, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 gli fu ricontestato (con piu' ampia formulazione, comprensiva della precedente) il reato di cui all'art. 416 C.P. ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P., e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa e di essersi recato in Sardegna all'esclusivo scopo di render visita al fratello Vincenzo, ivi in dimora obbligata, dipartendosi prima che il congiunto clandestinamente si allontanasse.

Del Puccio si e' ampiamente trattato nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del Capitano Basile, rilevando, tra l'altro, che l'imputazione di cui all'art. 378 C.P. non appare conciliabile con quella di cui all'art. 416 C.P. e che la sua appartenenza alla stessa organizzazione criminosa del fratello Vincenzo Puccio (e ora deve aggiungersi, secondo le rivelazioni di Salvatore Contorno, anche del fratello Antonino), di Giuseppe Madonia e di Armando Bonanno, killers riconosciuti del capitano Basile, e' dimostrata dalle circostanze e modalita' della fuga cui con il suo determinante aiuto costoro si diedero.

Le caratteristiche mafiose dell'associazione, delineatesi compiutamente dopo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, di cui ampiamente tratta altra parte della sentenza, legittimano la successiva contestazione di cui all'art. 416 bis C.P..

Va rinviato a giudizio, pertanto, per rispondere delle suddette imputazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., di cui al mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte integrato ed assorbito il precedente, mentre va prosciolto perche' il fatto non costituisce reato dalla contestazione di cui all'art.378 C.P., di cui al mandato di cattura 280/84.

Nulla e' inoltre emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, nel quale, secondo lo stesso Buscetta, non tutti gli affiliati a cosche mafiose sono coinvolti.

Va, pertanto, altresì prosciolto per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui agli artt. 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestategli col mandato di cattura 323/84.

Puccio Vincenzo

Denunciato con rapporto del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale componente dell'associazione per delinquere nell'ambito della cui criminosa attivita' si riteneva fossero stati consumati gli omicidi del dr. Giorgio Boris Giuliano e del Capitano Emanuele Basile, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 274/81 del 27 giugno 1981, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 416 C.P..

Interrogato (Vol.4/L f.137), si protestava innocente e dichiarava di volersi avvalere della facolta' di non rispondere.

Con ordinanza del 7 marzo 1983 (Vol.6/L f.388) ne veniva disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ma rimaneva detenuto perche' imputato in separato procedimento di essere uno degli esecutori

materiali del suddetto omicidio del Capitano Basile.

Tale provvedimento, che gli imponeva di dimorare in comune della Sardegna, veniva eseguito il 31 marzo 1983, data in cui il Puccio veniva assolto per insufficienza di prove dall'omicidio addebitatogli con sentenza della Corte di Assise di Palermo.

Dal comune di obbligata dimora il Puccio si allontanava clandestinamente il 13 aprile 1983 ed in data 15 aprile 1983, ai sensi dell'art. 272 C.P.P., veniva riespresso nei suoi confronti mandato di cattura 163/83 per il reato di cui all'art.416 C.P..

Pervenuti quindi al Giudice istruttore dall'Autorita' giudiziaria di Oristano gli atti concernenti l'abusivo allontanamento del Puccio dal comune di obbligata dimora, con mandato di cattura 280/84 del 16 agosto 1984, gli veniva ricontestato il reato di cui all'art. 416 C.P. nonche' quello di cui agli artt. 3 e 9 legge 27.12.1956 n.1423.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.19) e (Vol.124 f.35) + (Vol.124/A f.62), che lo indicava quale componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, aderente a Cosa Nostra, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatogli il reato di cui all'art.416 C.P., gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante dopo l'emissione del mandato di cattura 163/83.

Del Puccio si e' gia' ampiamente parlato nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del Capitano Emanuele Basile, rilevando che, dopo una prima sconcertante assoluzione, l'imputato e' stato condannato per detto reato all'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo (Vol.147 f.7). Ulteriori prove della sua responsabilita' sono state poi raccolte nel corso del presente

procedimento e per la loro esposizione si rinvia alla menzionata parte della presente sentenza.

Ivi e' stato inoltre rilevato che il clandestino allontanamento del Puccio dal comune di sua obbligata dimora non costituisce il reato di cui agli artt.3 e 9 legge n.1423 del 1956 ne' e' preveduto dalla legge come reato. Da tale imputazione, pertanto, il Puccio va prosciolto con la suddetta formula.

Ed e' stato altresì in quella sede rilevato che le circostanze stesse di detto allontanamento, effettuato in contemporanea ed in accordo con Armando Bonanno e Giuseppe Madonia, suoi correi nell'omicidio del Basile, costituiscono prova della sua appartenenza alla medesima organizzazione criminosa, attivatasi con suoi emissari, appositamente inviati in Sardegna, per consentire la fuga dei tre assassini.

Sul punto, come si e' detto, ha comunque sciolto ogni improbabile dubbio Tommaso Buscetta, indicandone l'appartenenza alla cosca di Ciaculli e confermando la sua partecipazione materiale all'omicidio dell'

Ufficiale dell' Arma comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale.

Ma ancor prima del Buscetta ne aveva rivelato l'appartenenza alle organizzazioni mafiose Stefano Calzetta ((Vol.11 f.47) (Vol.11 f.66) + f.33 fasc. pers. II-), dicendolo tra l'altro assiduo frequentatore dei Zanca di Piazza Scaffa, da uno dei quali, Onofrio Zanca, aveva ricevuto la confidenza che trattavasi di componente di "famiglia molto forte".

Trattasi, come rivelato dal Buscetta, della famiglia mafiosa di Ciaculli , a mezzo del Puccio quindi pesantemente intervenuta a fianco dei corleonesi nell'omicidio dell'investigatore che tanto profondamente stava penetrando con le sue indagini nei misteri di Cosa Nostra.

E nell'ambito di detta famiglia deve ritenersi sia particolarmente prestigiosa la posizione del Puccio, abituale accompagnatore del famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda",

come risulta dal rapporto in data 21 ottobre 1977 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.6/L f.116), dal quale si rileva che il 20 ottobre di quell'anno una pattuglia di Polizia, riconosciuto il Greco a bordo di una autovettura che transitava per la via Emiro Giafar, si pose all'inseguimento del veicolo, dal quale "scarpuzzedda" scese pero' precipitosamente, riuscendo a dileguarsi. Il Puccio, che conduceva l'automezzo, venne tratto in arresto ed incriminato per favoreggiamento, ma, con ordinanza del 22 ottobre 1977 (Vol.6/L f.121) venne dapprima frettolosamente escarcerato sul presupposto che il reato contestatogli prevedeva solo la pena della multa e quindi, con sentenza del 13 luglio 1979 (Vol.6/L f.106), prosciolto per amnistia.

Come emerge anche dal menzionato rapporto del 21 ottobre 1977, il Puccio, anche in

periodi di cui non era ancora ricercato per l'esecuzione di mandati emessi nei suoi confronti, si e' sempre mantenuto in stato quanto meno di semi clandestinita', rifiutandosi di fornire esatte indicazioni sui suoi effettivi recapiti. Uno di essi e' stato indicato da Salvatore Contorno, il quale, ribadendo la qualita' del Puccio, da lui personalmente conosciuto, di "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, ha rivelato che egli per un certo tempo ebbe ad occupare, ad imprecisato titolo, una casa in Ciaculli di proprieta' del nonno di Giuseppe Greco di Nicolo', che evidentemente era stato colui che gliene aveva fornito la disponibilita' (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.143) e (Vol.125 f.144).

Anche Giovanni Melluso (Vol.71 f.41) e (Vol.71 f.47) (Vol.84 f.168) ha fornito sul Puccio interessanti notizie,

rivelando che in carcere era molto legato a Gaetano Fidanzati ed ostentava grande sicurezza circa l'esito del procedimento a suo carico per l'omicidio del Capitano Basile, grazie al vantato "controllo" di alcuni giudici popolari della Corte di Assise, che poi effettivamente, come si e' detto, lo assolse per insufficienza di prove.

Quanto alla sua responsabilita', il Puccio, come riferito dal Melluso, faceva beffardamente intuire di essere uno dei killers e vantava la sua "vicinanza" ai Marchese di Corso dei Mille, circostanza questa gia' desumibile dalle dichiarazioni del Calzetta in ordine alle assidue frequentazioni del Puccio in casa Zanca, che alla "famiglia" di Corso dei Mille appartengono.

Comunque, sia per la sua accertata vicinanza a "scarpuzzedda", sia per i "meriti" acquisiti con l'omicidio del Basile, fatto e' che il Puccio vantava nell'ambiente carcerario grande prestigio, avendolo visto una volta il Melluso pesantemente redarguire Michele Zaza

ed avendo di lui sentito parlare in termini entusiastici da Gaetano Fidanzati, che per il Puccio diceva esser disposto a fare qualsiasi cosa.

Nulla di specifico e' stato accertato a carico dell'imputato in esame in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, tuttavia non puo' ritenersi che egli sia rimasto ad esso estraneo, sia per la menzionata posizione di spicco nell'ambito di una cosca come quella di Ciaculli, che addirittura gestiva una propria raffineria, sia per la sua accertata vicinanza a Giuseppe Greco di Nicolo' , che di droga e' risultato essere uno dei piu' attivi trafficanti.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato tutti quelli precedentemente emessi.

Va invece prosciolto, come si e' detto, dal reato di cui agli artt. 3 e 9 del n.1423 del 1956, contestatogli col mandato di cattura 280/84, trattandosi di persona non punibile

perche' il fatto non e' preveduto dalla legge  
come reato.

Pullara' Giovan Battista

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino (ff.86 e 87 fasc. pers. + (Vol.86 f.64), (Vol.86 f.65), (Vol.86 f.66), (Vol.86 f.67) e (Vol.86 f.68)), secondo il quale l'imputato, con lui detenuto, lo aveva incitato ed aiutato a simulare la pazzia per sottrarsi alle responsabilità conseguenti

all'omicidio di Diego Di Fatta, con ordine di cattura 286/83 del 2 gennaio 1984, gli fu contestato il reato di cui all'art.374 C.P..

Intervenute poi le rivelazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.6), (Vol.124 f.50), (Vol.124 f.98), (Vol.124 f.99) + (Vol.124/A f.17), (Vol.124/A f.24) e (Vol.124/A f.115), che lo indicavano come "uomo d'onore" della famiglia di S.Maria di Gesu' che, tradendo Stefano Bontate e divenendo uno dei protagonisti della c.d. "guerra di mafia", aveva addirittura conseguito la "reggenza" della cosca mafiosa di appartenenza, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli art.416 bis C.P., 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosissimi omicidi, e reati minori connessi, tutti riconducibili alla c.d. "guerra di mafia".

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati ad eccezione del fratello Ignazio, dei cognati di costui Stefano Pace, Carmelo Zanca e Francesco Paolo Marciano', di Giovanni Bontate e Salvatore Profeta.

Con quest'ultimo risulta essere stato arrestato il 19 ottobre 1981 mentre entrambi si aggiravano armati a bordo di una autovettura nei pressi di una villa di via Valenza, ove dopo poco fece irruzione la Polizia, procedendo all'arresto, a seguito di violento conflitto a fuoco, di numerosi esponenti mafiosi quali Benedetto Capizzi, Ruggero Vernengo, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Giuseppe Gambino e Giuseppe Di Miceli.

L'operazione e' nota come c.d. blitz di Villagrazia ed una recente sentenza della Corte di Appello di Palermo (Vol.209 f.170), correggendo una deludente impostazione data alla vicenda dai giudici di primo grado, ha stabilito

che nella villa di via Valenza venne interrotto dalla Polizia un summit di mafia che ivi si svolgeva e che il Pullara' ed il Profeta, circolando armati attorno all'immobile, evidentemente erano incaricati di tenere al riparo da occhi ed interventi indiscreti.

La personalita' mafiosa dell'imputato era per altro da tempo ben nota agli inquirenti, essendo stato egli negli anni trascorsi addirittura denunciato per favoreggiamento del noto Luciano Leggio ed essendo per parte di madre parente di Bernardo Brusca mentre il di lui fratello Ignazio risulta per parte di moglie aver contratto vincoli di affinita' con Stefano Pace, Carmelo Zanca e Francesco Paolo Marciano'.

Stefano Calzetta ((Vol.11 f.20), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.66), (Vol.11 f.67) e (Vol.11 f.75) + f.19 e

f.29 fasc pers.1-) ha indicato la famiglia dei Pullara' come una di quelle dominanti nella zona est della citta' ed estendente la propria influenza anche nella zona della Guadagna, unitamente alle famiglie dei Vernengo, degli Spadaro, degli Zanca, dei Tinnirello, dei Marchese e dei Graviano, mandanti di tutti gli omicidi, le estorsioni, gli attentati dinamitardi verificatisi nelle zone di Corso dei Mille, Brancaccio, via Messina Marine fino a Villabate.

Ha riferito inoltre dei legami di Giovan Battista Pullara' con alcuni degli arrestati nel c.d. blitz di Villagrazia, riferendo di aver assistito a riunioni che si svolgevano tra il predetto, suo fratello Ignazio, Giuseppe Gambino, Pietro Fascella ed altri aderenti all'organizzazione in un negozio di detersivi e casalinghi sito in Piazza Guadagna e gestito dal Fascella. Ha aggiunto di aver notato l'imputato in esame confidenzialmente appartato con Giuseppe Tinnirello.

Anche all'interno del carcere, dopo il suo arresto e secondo una costante regola delle organizzazioni mafiose, Giovan Battista Pullara' ha continuato, secondo le richiamate dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, a mantenere il proprio ruolo ed una posizione di prestigio.

Il Sinagra, in sede di ricognizione fotografica ha indicato il Pullara' come colui che, insieme a Pietro Senapa ed a Francesco Spadaro di Giuseppe, lo aveva aiutato a simulare un tentato suicidio a mezzo impiccagione, espediente che sarebbe dovuto servire ad avvalorare la pazzia del Sinagra medesimo. In particolare il Pullara' gli aveva fatto un segno sul collo con uno spago, mentre gli altri gli avevano messo un cappio di lenzuolo al collo, cominciando a gridare per attirare l'attenzione delle guardie ed al contempo fingendo di attivarsi per soccorrerlo.

Sempre secondo il Sinagra il Pullara' e' elemento legato al clan napoletano della Nuova Famiglia ed intrattiene rapporti con Michele Zaza.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.2),  
(Vol.125 f.19), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.24),  
(Vol.125 f.27), (Vol.125 f.29), (Vol.125 f.30),  
(Vol.125 f.31), (Vol.125 f.33), (Vol.125  
f.34), (Vol.125 f.41), (Vol.125 f.54), (Vol.125  
f.73), (Vol.125 f.96), (Vol.125 f.98), (Vol.125  
f.124), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.133),  
(Vol.125 f.135), (Vol.125 f.141), (Vol.125  
f.142), (Vol.125 f.174), (Vol.125 f.175),

(Vol.125 f.188) e (Vol.125 f.189) ha riferito di aver prestato giuramento per il proprio ingresso quale "uomo d'onore" nella famiglia di S.Maria di Gesu' alla presenza di Stefano Bontate, Girolamo Teresi, Salvatore Federico, Ignazio e Giovan Battista Pullara', quest'ultimo, insieme a Pietro Lo Iacono, divenuto poi reggente della cosca dopo l'uccisione di Stefano Bontate.

E soffermandosi poi su detto assassinio, il Contorno ha dichiarato che nell'ambito degli aderenti alla famiglia di S.Maria di Gesu' era scontato che gli ispiratori dell'omicidio fossero stati i corleonesi ed i loro alleati, e cio' anche riguardo all'atteggiamento equivoco assunto da Michele Greco, il quale, richiesto da Girolamo Teresi di chiarimenti in ordine agli autori del delitto, aveva temporeggiato non fornendo risposta alcuna. Il Teresi allora aveva al Contorno esternato il sospetto, da quest'ultimo condiviso, sui fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullara', in quanto

cugini di Bernardo Brusca, fidatissimo alleato dei corleonesi. Sospetti che poi avevano trovato una ben precisa conferma nel fatto che subito dopo l'assassinio del Bontate, il Teresi aveva riferito al Contorno di aver appreso da Michele Greco che reggenti della famiglia erano stati nominati Pietro Lo Iacono e Giovan Battista Pullara'.

Era stato poi quest'ultimo, secondo il Contorno, ad invitare Girolamo Teresi, i fratelli Angelo e Salvatore Federico e Giuseppe Di Franco, tutti fedelissimi del Bontate, ad una riunione nel baglio di Nino Sorci in Villagrazia, dalla quale essi non avevano fatto piu' ritorno. E cio' costituisce una ulteriore riprova del ruolo di traditori del Bontate assunto dai Pullara' e della loro alleanza con le famiglie avverse all'asse Bontate - Inzerillo - Badalamenti.

Da Mariano Marchese aveva successivamente il Contorno appreso che effettivamente i quattro erano stati soppressi

nel corso della richiamata riunione nel baglio Sorci, alla quale avevano partecipato anche i fratelli Pullara'.

Tutto cio' ha trovato conferma nelle gia' menzionate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale ha precisato di non conoscere i Pullara' ma di aver saputo dal loro compaesano (di S.Giuseppe Jato) Antonino Salamone del loro ingresso in Cosa Nostra come "uomini d'onore". Ha aggiunto di aver appreso che nei contrasti insorti fra Stefano Bontate ed il di lui fratello Giovanni essi avevano preso le parti di quest'ultimo, ottenendo alla morte di Stefano Bontate (uno dei due) la reggenza della famiglia insieme a Pietro Lo Iacono. Quanto alla soppressione di Girolamo Teresi e degli altri fedelissimi del Bontate, ha precisato che vittima designata era anche Emanuele D'Agostino, che non si era recato all'incontro, fissato apparentemente per stabilire le questioni economiche della "famiglia", poiche' aveva fiutato il pericolo, salvando cosi', ma soltanto per poco tempo, la pelle.

Secondo il Buscetta, infine, i Pullara' sono tra i piu' attivi trafficanti di droga e tali accuse hanno trovato perfetto riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore Coniglio (Vol.206 f.7), (Vol.206 f.8), (Vol.206 f.9), (Vol.206 f.12), (Vol.206 f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.40), (Vol.206 f.60), (Vol.206 f.61), (Vol.206 f.76), (Vol.206 f.84), (Vol.206 f.88), (Vol.206 f.94), (Vol.206 f.96), (Vol.206 f.97), (Vol.206 f.109), (Vol.206 f.161), (Vol.206 f.163),

(Vol.206 f.164), (Vol.206 f.169).

Costui, infatti, pur precisando di aver conosciuto solo in carcere Giovan Battista Pullara' e di sconoscere se questi fosse interessato ai traffici di droga del fratello Ignazio, ha riferito che quest'ultimo insieme a Benedetto Capizzi e Francesco Adelfio era suo fornitore di eroina negli anni 1980 e 1981 ed a sua volta si riforniva presso la raffineria di Pietro Vernengo.

Quanto al Giovanni Battista Pullara' ha aggiunto che in carcere si mostrava particolarmente legato a Giovanni Bontate, Giuseppe Gambino e Francesco Adelfio e godeva di massimo rispetto e liberta' di movimento, recandosi dove voleva. Ha concluso dicendosi a conoscenza che entrambi i fratelli Pullara' sono tra i finanziatori del costruttore Domenico Federico.

Le espletate indagini bancarie hanno riscontrato in pieno le dichiarazioni del

Buscetta e del Coniglio, confermando puntualmente inoltre le altre risultanze processuali.

Ignazio Pullara, infatti, risulta interessato a notevoli rapporti finanziari con Nicola Di Salvo, gestore con Pietro Vernengo della raffineria di droga scoperta in via Messina Marine. Giovan Battista Pullara' risulta aver emesso numerosissimi assegni a favore di Benedetto Capizzi, che ha dichiarato di non conoscere, ed un assegno a favore di Ignazio Ingrassia, raggiunto come il Capizzi da sicure prove in ordine al traffico di sostanze stupefacenti ad entrambi contestato.

Dalle indagini espletate nel corso del procedimento concernente la raffineria di via Messina Marine, poi riunito al presente, e' emersa l'esistenza di altri assegni emessi o ricevuti da Nicola Di Salvo ed Ignazio Pullara', ad ulteriore conferma dei rapporti esistenti fra i due, nonche' di tre cambiali, custodite proprio nei locali della raffineria a firma debitoria del Di Salvo ed all'ordine di Ignazio Pullara'.

Degli specifici episodi delittuosi addebitati all'imputato trattano altre parti della sentenza, cui si rimanda.

Dell'imputazione di omicidio in danno di Vincenzo Sanfilippo (capi 216 e 217 dell'epigrafe), i cui atti vanno, per altro, stralciati, il Pullara' va assolto per non aver commesso il fatto, trovandosi all'epoca (30 luglio 1982) gia' da tempo detenuto.

Va invece il Pullara' rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte assorbito quelli precedentemente emessi per analoghe imputazioni.

Pullara' Ignazio

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Al suddetto procedimento ne vennero quindi riuniti altri nel corso dei quali nei confronti del Pullara' erano stati emessi i seguenti provvedimenti:

- mandato di cattura 274/81 del 27 giugno 1981, per il reato di cui all'art.416 C.P., a seguito con il rapporto del 7 febbraio 1981, che lo denunciava quale appartenente alla associazione per delinquere nell'ambito della cui attivita' si riteneva fosse stato commesso nel luglio 1979 l'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano;

- mandato di cattura 162/84 del 22 maggio 1984 per il reato di cui all'art.416 C.P., contestatogli a seguito del rapporto della Squadra Mobile del 6 maggio 1980 (Vol.12/L f.45), che lo indicava come appartenente alla banda criminale facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille", ritenuta responsabile della rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo dell'aprile 1979 e del contestuale omicidio del metronotteSgroi.

Intervenute, quindi, le rivelazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.6), (Vol.124 f.50), (Vol.124 f.98) e (Vol.124 f.99) + (Vol.124/A f.17), (Vol.124/A f.24) e (Vol.124/A f.115), che lo indicavano come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' che, tradendo Stefano Bontate e divenendo uno dei protagonisti della c.d. "guerra di mafia", aveva addirittura conseguito la "reggenza" della cosca

mafiosa di appartenenza, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestategli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosissimi omicidi, e reati minori connessi, tutti riconducibili alla c.d. "guerra di mafia".

Con mandati di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984 e 58/85 del 16 febbraio 1985, gli venivano infine contestati l'omicidio di Vincenzo Sanfilippo, anch'esso riconducibile alla "guerra di mafia" ed erroneamente contestato nel mandato 323/84 al fratello Giovan Battista Pullara', che era invece detenuto all'epoca della sua consumazione, e l'omicidio del Prof. Paolo Giaccone.

L'imputato e' rimasto latitante sin dalla emissione nei suoi confronti del piu' antico dei succitati provvedimenti.

La sua personalita' mafiosa risulta da gran tempo da numerose vicende processuali, essendo stato negli anni trascorsi addirittura denunciato e condannato quale favoreggiatore

di Luciano. Leggio (vedi sentenza Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979 in ((Vol.220) al (Fot.508954). Significativi inoltre sono i suoi legami familiari, essendo per parte di madre parente di Bernardo Brusca ed avendo contratto vincoli di affinita' con Stefano Pace, Carmelo Zanca e Francesco Paolo Marciano', tutti coniugati con le sorelle della di lui moglie.

Dal citato rapporto del 6 maggio 1980 emerge che il Pullara' nel 1979, secondo le dichiarazioni rese dalla teste Rosetta Scianna (Vol.12/L f.119), frequentava, insieme a Giuseppe Vernengo di Cosimo, il c.d. "covo di Corso dei Mille", cioè il laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri, ove usavano riunirsi, tra gli altri, Pietro Marchese, Giuseppe Greco di Nicolo', Giovannello Greco ed altri. Secondo la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 2 aprile 1984 (Vol.198 f.2), della

quale ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, trattasi della banda responsabile della rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo dell'aprile 1979 e del contestuale omicidio del metronotte Sgroi.

Stefano Calzetta ((Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.67) e (Vol.11 f.73) + f.19 e f.29 fasc. pers.1-) ha indicato la famiglia Pullara' come una di quelle dominanti nella zona est della citta' ed estendente la propria influenza nella zona della Guadagna, unitamente alle famiglie Vernengo, Spadaro, Zanca, Tinnirello, Marchese, Graviano, mandanti di tutti gli omicidi, le estorsioni, gli attentati dinamitardi verificatisi nelle zone di Corso dei Mille, Brancaccio, via Messina Marine sino a Villabate.

Ha riferito inoltre il Calzetta di riunioni che si svolgevano tra Ignazio Pullara', suo fratello Giovan Battista, Giuseppe Gambino ed altri aderenti all'organizzazione criminosa in un negozio di detersivi e casalinghi sito in Piazza Guadagna e gestito da Pietro Fascella, insistendo sui legami esistenti tra tutti i predetti, per altro emersi a seguito del c.d. blitz di Villagrazia (Vol.209 f.170), cioè nella nota operazione di Polizia nel corso della quale Giovan Battista Pullara' venne tratto in arresto insieme a Benedetto Capizzi, Ruggero Vernengo, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Salvatore Profeta, Giuseppe Gambino e Giuseppe Di Miceli, tutti riuniti in un summit mafioso in una villa di via Valenza ove si opposero con nutrita sparatoria all'irruzione della Polizia.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.2),

(Vol.125 f.19), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.24),  
(Vol.125 f.27), (Vol.125 f.31), (Vol.125 f.34),  
(Vol.125 f.54), (Vol.125 f.124), (Vol.125  
f.125), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.141),  
(Vol.125 f.142), (Vol.125 f.175), (Vol.125  
f.178), (Vol.125 f.189) ha riferito di aver  
prestato giuramento per il proprio ingresso  
quale "uomo d'onore" nella famiglia di S.Maria  
di Gesu' alla presenza di Stefano Bontate,  
Girolamo Teresi, Salvatore Federico, Ignazio e  
Giovan Battista Pullara', quest'ultimo, insieme  
a Pietro Lo Iacono, divenuto poi reggente della  
cosca dopo l'uccisione di Stefano Bontate.

E soffermandosi poi su detto assassinio, il Contorno ha dichiarato che nell'ambito degli aderenti alla famiglia di S.Maria di Gesu' era scontato che gli ispiratori dell'omicidio fossero stati i corleonesi ed i loro alleati, e cio' anche riguardo all'atteggiamento equivoco assunto da Michele Greco, il quale, richiesto da Girolamo Teresi di chiarimenti in ordine agli autori del delitto, aveva temporeggiato non fornendo risposta alcuna. Il Teresi aveva allora al Contorno esternato sospetti, dal Contorno condivisi, sui fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullara', in quanto cugini di Bernardo Brusca, fidatissimo alleato dei Corleonesi: sospetti che poi avevano trovato una ben precisa conferma nel fatto che subito dopo l'assassinio del Bontate, il Teresi aveva riferito al Contorno di aver appreso da Michele Greco che reggenti della famiglia erano stati nominati Pietro Lo Iacono e Giovan Battista Pullara'.

Era stato poi quest'ultimo, secondo il Contorno, ad invitare Girolamo Teresi, i fratelli Angelo e Salvatore Federico e Giuseppe Di Franco, tutti fedelissimi del Bontate, ad una riunione nel baglio di Nino Sorci in Villagrazia, dalla quale non avevano piu' fatto ritorno. E cio' costituisce ulteriore riprova del ruolo di traditori del Bontate assunto dai Pullara' e della loro alleanza con le famiglie avverse all'asse Bontate-Inzerillo-Badalamenti.

Da Mariano Marchese aveva successivamente il Contorno appreso che effettivamente i quattro erano stati soppressi nel corso della richiamata riunione nel baglio Sorci, alla quale avevano partecipato sia Giovan Battista che Ignazio Pullara' , quest'ultimo, per altro, sospettato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.44) di essere anche l'autore dell'omicidio del fratello di Girolamo Teresi.

Quanto sopra esposto ha trovato conferma nelle già menzionate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale ha precisato di non conoscere i Pullara' ma di aver saputo dal loro compaesano (di S. Giuseppe Jato) Antonio Salamone del loro ingresso in Cosa Nostra come "uomini d'onore". Ha aggiunto di aver appreso che nei contrasti insorti tra Stefano Bontate ed il di lui fratello Giovanni essi avevano preso le parti di quest'ultimo, ottenendo alla morte di Stefano Bontate (uno dei due) la reggenza della famiglia insieme a Pietro Lo Iacono. Quanto alla soppressione di Girolamo Teresi e degli altri fedelissimi del Bontate, ha precisato che vittima designata era anche Emanuele D'Agostino, che non si era recato all'incontro, fissato apparentemente per stabilire le questioni economiche della "famiglia", perché aveva fiutato il pericolo, salvando così, ma soltanto per poco tempo, la pelle.

Secondo il Buscetta, infine, i Pullara' sono tra i piu' attivi trafficanti di droga e tali accuse hanno trovato perfetto riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore Coniglio (Vol.206 f.7), (Vol.206 f.8), (Vol.206 f.9), (Vol.206 f.12), (Vol.206 f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.40), (Vol.206 f.60), (Vol.206 f.61), (Vol.206 f.76), (Vol.206 f.84), (Vol.206 f.88), (Vol.206 f.94), (Vol.206 f.96), (Vol.206 f.97), (Vol.206 f.109), (Vol.206 f.161),

(Vol.206 f.163), (Vol.206 f.164), (Vol.206 f.169), in forza delle quali, per altro, Ignazio Pullara' per traffico di droga ha riportato gia' condanna con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985 (Vol.187 f.124), che evidentemente ne ha riconosciuto l'attendibilita'.

Il Coniglio, infatti, ha riferito che Ignazio Pullara', insieme a Benedetto Capizzi (col Giovan Battista arrestato nel corso del c.d. blitz di Villagrazia) e Francesco Adelfio era suo fornitore di eroina negli anni 1980 e 1981 ed a sua volta si riforniva presso la raffineria di Pietro Vernengo (col fratello del quale Ignazio Pullara', come si e' detto, frequentava il c.d. "covo di Corso dei Mille").

Le espletate indagini bancarie hanno confermato in pieno tali accuse.

Ignazio Pullara', infatti, risulta interessato a notevoli rapporti finanziari (oltre che con Giovanni Pilo, della famiglia di Resuttana, stretta alleata dei corleonesi) con Nicola Di Salvo, gestore con Pietro Vernengo della raffineria di droga scoperta in via Messina Marine e della quale si occupa altra parte della sentenza. E nel corso di quelle indagini e' emersa l'esistenza di altri assegni emessi o ricevuti da Nicola Di Salvo ed Ignazio Pullara', ad ulteriore conferma dei rapporti esistenti fra i due, nonche' di tre cambiali, custodite proprio nei locali della raffineria, a firma debitoria del Di Salvo ed all'ordine di Ignazio Pullara'.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi nei suoi confronti.

Degli specifici episodi delittuosi  
addebitati al Pullara' trattano altre parti  
della sentenza.

Pupella Angelo

Vedere scheda di Aurispa Carlo.

Quartarone Pietro

Nei confronti di Pietro Quartarone venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 213/82 dell'11 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emerso da indagini espletate in quella circoscrizione che lo stesso era coinvolto nella importazione dal Marocco di 600 Kg. di hashish effettuata ad opera di una banda di trafficanti capeggiata da Nunzio Salafia.

L'episodio era gia' oggetto di indagini da parte di questo Ufficio che aveva in proposito raccolte le dichiarazioni rese da Armando Di Natale, concernenti pero' anche l'omicidio di Alfio Ferlito.

Per ragioni di connessione, pertanto, il P.M. di Siracusa trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva

mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, ricontestando al Quartarone i suddetti reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Quartarone, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27

dell'epigrafe ascritti al Quartarone e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Raccuglia Cosimo

Raccuglia Cosimo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.284/83 per soppressione cadavere di Migliore Antonino;

b) o.c. n.288/83 per artt.416 e 416 bis C.P.;

c) m.c. n.33/84 per artt.416 e 416 bis C.P., furto, detenzione armi ed esplosivi;

d) m.c. n.71/84 per rapina Marabeti, violenza privata, porto armi, furto Piraino;

e) m.c. n.278/84 per lesioni personali Manca;

f) m.c. n.323/84 per artt.416 e 416 bis, artt.71 e 75 legge 685/75.

In detto provvedimento debbono ritenersi assorbiti i provvedimenti di cui alle precedenti lettere, piu' una rapina consumata ai danni delle PP.TT. (capi 352-353-354).

Raccuglia Cosimo, inteso "a musca", e' pienamente inserito nella cosca di Corso dei Mille capeggiata da Filippo Marchese.

Sin dalle prime dichiarazioni Sinagra Vincenzo lo indicava come colui che aveva aiutato gli esecutori materiali dell'omicidio di Migliore Antonino a disfarsi del cadavere. La barca sulla quale venne caricato il corpo del giovane era partita dall'imbarcadero del ristorante del Raccuglia a Ficarazzi e lo stesso Raccuglia era stato messo al corrente di tutto dal "Tempesta" ((Vol.1/F f.128) e (Vol.1/F f.174)).

Sempre secondo il Sinagra, Pedone e Manzella erano stati prelevati proprio mentre si trovavano al ristorante del Raccuglia (Vol.1/F f.186).

Gli accoliti del Marchese, poi, si servivano, tra gli altri locali, di un magazzino del Raccuglia per nascondere le auto

rubate da utilizzare per le loro criminose imprese (Vol.1/F f.369), mentre le camere del suo ristorante erano utilizzate come rifugio di latitanti: proprio in detti locali, inoltre, avevano trovato asilo Rotolo Salvatore e il "Tempesta" appena ebbero sentore della presentazione del rapporto CC. "dei 162" (Vol.1/F f.372).

Il Sinagra, poi, indicava il Raccuglia come parente di un basista di rapine (Giuliano Salvatore) (Vol.1/F f.378) e, con lo stesso, come autore di una rapina alle Poste della Ferrovia.

Il Sinagra lo indicava come presente alla inaugurazione della "Palermo Carni" del De Lisi (Vol.1/F f.380).

Lo stesso Salvatore Di Marco, poi, lo indicava come assiduo frequentatore di Pietro Tagliavia e di Giuliano Salvatore.

Del Raccuglia si e' gia' ampiamente detto trattando degli specifici episodi delittuosi che lo avevano visto partecipe.

Sentito dal G.I. ha, ovviamente, negato di conoscere i suoi coimputati piu' "importanti", ma non ha potuto negare di avere delle camere che dava in locazione, anche se ha escluso che in queste potessero nascondersi latitanti.

Non v'e' dubbio dell'inserimento del Raccuglia nella organizzazione criminosa e, segnatamente, nella famiglia di Corso dei Mille in seno alla quale svolgeva un importante ruolo, proteggendo la latitanza del Marchese e di altri pericolosi personaggi come il Rotolo e il "Tempesta" fornendo aiuti concreti per il trasporto dei cadaveri da inabissare in mare, partecipando a rapine, furti ed altro.

In Raccuglia, poi, e' risultato collegato a trafficanti di droga ed, infatti contro di lui pende un procedimento penale presso il G.I. di Bologna (n.112/84 R.G.), essendo emerso, da intercettazioni telefoniche ed altro, il suo rapporto in tale traffico

con La Barbera ed altri, tutti impegnati in un traffico di eroina di vaste proporzioni tra Palermo, Messina e Bologna ((Vol.83 f.49), e (Vol.83 f.86)).

Il Raccuglia va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75, nonche' dei specifici reati di cui si e' dettagliatamente detto in altra parte della presente ordinanza (Vedere dispositivo).

Ragona Antonino

A seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, che rivelava la sua appartenenza ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che si era resa responsabile, tra l'altro, dell'illecita importazione dal Marocco di 600 kg. circa di hashish, con mandato di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982, venne all'imputato in esame contestato il delitto di cui all'art.416 C.P. (capo 8 dell'epigrafe) per essersi associato, secondo le accuse del Di Natale, con Nunzio Salafia, Salvatore Genovese e Sebastiano Pandolfo al fine di commettere piu' delitti contro la persona ed il patrimonio.

Con lo stesso mandato di cattura 388/82 gli venne inoltre contestato, in concorso con Benedetto Santapaola, Nunzio Salafia ed il Genovese, il reato di omicidio di

Alfio Ferlito, e vari reati connessi, essendo emersi, sempre dalle dichiarazioni del Di Natale, elementi di sua responsabilita'.

Con mandato di cattura 416/82 del 26 ottobre 1982 gli vennero ancora contestati i reati di detenzione e porto illegale d'armi, sequestro di persona, minaccia grave in danno di Armando Di Natale, il quale aveva altresì rivelato di essere stato trattenuto contro la sua volonta' in un villino di Florida e gravemente minacciato dal Salafia, dal Ragona, dal Genovese e dal Pandolfo in relazione a contrasti insorti nella banda a seguito della illecita importazione di hashish dal Marocco.

Sempre in relazione a quest'ultimo episodio gli vennero anche contestati, con mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982 i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 18 e 27 dell'epigrafe).

Essendosi inoltre accertato che per l'omicidio del Generale Dalla Chiesa erano state usate armi parzialmente identiche a quelle

utilizzate per l'omicidio di Alfio Ferlito, con ordine di cattura 197/82 dell'11 ottobre 1982 e mandato di cattura 319/83 del 9 luglio 1983, gli vennero contestati i delitti di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 legge n.685 del 1975 nonche' l'omicidio del generale Dalla Chiesa e vari reati connessi.

Del Ragona trattano ampiamente le parti della sentenza dedicate agli omicidi di Alfio Ferlito e del Generale Dalla Chiesa e si e' in quella sede innanzi tutto rilevato che sono tutt'altro che univoci gli elementi probatori raccolti a suo carico in ordine all'imputazione di omicidio di Alfio Ferlito.

Invero sono stati da un lato accertati i sicuri collegamenti del Salafia, alla cui banda egli apparteneva, con Benedetto Santapaola, coimputato del crimine, ed e' stato rivelato dal Di Natale che quando il delitto fu commesso a Palermo il Ragona, col Genovese ed il Salafia, non si trovava a Siracusa. Successivamente, inoltre,

il Salafia avrebbe minacciato il Di Natale dicendogli che gli avrebbe fatto "fare la fine di Alfio Ferlito".

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal coimputato Concetto Tarascio, il Salafia non si trovava a Palermo nel giorno della uccisione del Generale Dalla Chiesa, per la quale vennero utilizzate armi parzialmente identiche a quelle impiegate per l'altro crimine, sicche' appare ben difficile ipotizzare che egli abbia partecipato ad uno solo di essi, e cio' vale ovviamente anche per gli altri componenti, come il Ragona, della sua banda.

Ed e' stato altresì rilevato che le prove indubbiamente acquisite dei collegamenti del Salafia, e della sua banda, con personaggi mafiosi non sono sufficienti a dirimere il dubbio se essi siano indice di appartenenza alla mafia ovvero costituiscano espressione di rapporti che spesso si intrecciano fra associazioni criminali pur senza determinarne la fusione.

L'imputato va, pertanto, prosciolto per insufficienza di prove dai reati contestatigli ai capi 1, 10, 13, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231 dell'epigrafe, tutti addebitatigli anche per la sua supposta appartenenza all'associazione mafiosa poi identificata in Cosa Nostra.

Ne consegue la dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine a tutte le altre imputazione (capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410 dell'epigrafe), per le quali questa Autorita' giudiziaria ha proceduto nel presupposto della loro connessione soggettiva ed oggettiva con gli omicidi ed i reati associativi di cui ai capi dell'epigrafe precedentemente richiamati.

Invero, prosciolto il Ragona da questi ultimi delitti, e' venuta meno ogni ragione di connessione degli altri, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti di cui al capo 18 dell'epigrafe) risulta in Siracusa commesso.

Vanno, pertanto, trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente menzionati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito, concernenti i reati di cui ai capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410, ascritti al Ragona come da mandati di cattura 388/82, 416/82 e 461/82.

Rancadore Domenico

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.5), (Vol.125 f.88), (Vol.125 f.111), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.154) e (Vol.125 f.168) quale "uomo d'onore", insieme al padre Giuseppe, che in passato ne era a capo, della famiglia mafiosa di Trabia, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 361/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Il Contorno, insistendo nel sostenere di esser stato personalmente presentato al Domenico Rancadore, non lo

riconobbe tuttavia dapprima in una fotografia applicata alla carta di identita' dell'imputato, nella quale costui non era munito di baffi, che portava invece secondo il Contorno all'atto della presentazione. Venivano a questo punto fornite dalla difesa dell'imputato altre numerose fotografie del medesimo, in nessun delle quali il Rancadore si mostrava baffuto. Acquisita pero' agli atti, tramite l'Arma di Trabia, una fotografia del Rancadore con i baffi, alla quale come si e' detto non vi era altra analoga nella produzione difensiva, veniva dimostrata la veridicita' di quanto affermato dal Contorno, che questa volta perfettamente riconosceva l'imputato in tale immagine.

Altri riscontri alle dichiarazioni del Contorno emergevano in esito alla perquisizione presso l'abitazione dei Rancadore eseguita dall'Arma di Termini Imerese il 25 ottobre 1984 (Vol.216 f.12). Si accertava, infatti, che Domenico Rancadore era in rapporti con Vanni Calvello di S.Vincenzo

e col Prof. Andrea Vassallo, entrambi "uomini d'onore" di Cosa Nostra indicati dal Contorno e raggiunti da altri numerosi elementi di prova, le cui utenze telefoniche risultavano annotate in una agenda di pertinenza di Domenico Rancadore insieme a quella di Salvatore Catanese, che e' stato anch'esso indiziato di associazione mafiosa.

Dalle indagini bancarie espletate su Giuseppe Rancadore e' emerso inoltre, come esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della sua posizione, che costui e' in rapporti con numerosi e qualificati altri esponenti mafiosi, tra cui Calogero Sinatra, che appare opportuno qui citare poiche', secondo lo stesso Contorno costui e' persona molto legata proprio al factotum, anch'esso "uomo d'onore" del principe Vanni Calvello di S. Vincenzo, la cui utenza, si e' visto, risulta annotata sull'agenda dell'imputato in esame.

Riscontrata, pertanto, anche in questo caso, la piena veridicita' delle dichiarazioni

del Contorno, Domenico Rancadore, che trovasi in stato di arresti domiciliari, concessigli con ordinanza del 23 aprile 1985, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 361/84.

Il Contorno si e' detto invece del tutto all'oscuro di eventuali coinvolgimenti del piu' giovane dei Rancadore nei traffici di droga condotti dal genitore e, pertanto, va dalle relative imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 prosciolo l'imputato con ampia formula.

Rancadore Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.5), (Vol.125 f.88), (Vol.125 f.110), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.154) e (Vol.125 f.168) quale "uomo d'onore", insieme al figlio Domenico, della famiglia mafiosa di Trabia ed ex capo della stessa, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.,75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa.

Le circostanziate dichiarazioni del Contorno, il quale si e' anche soffermato su un contrasto insorto tra il Rancadore e

Nicola Milano, dal quale il primo aveva addirittura "osato" pretendere il pagamento di una tangente in occasione dell'acquisto di un terreno fatto dal Milano in Trabia, hanno trovato nel corso dell'istruzione ampi riscontri.

Ed infatti, in corso di perquisizione eseguita nell'abitazione dei Rancadore il 25 ottobre 1984 dai Carabinieri di Termini Imerese (Vol.216 f.12) si accertava che gli stessi erano in rapporti con Vanni Calvello di S.Vincenzo e col prof. Andrea Vassallo, entrambi "uomini d'onore" di Cosa Nostra indicati dal Contorno e raggiunti da altri numerosi elementi di prova, le cui utenze telefoniche risultavano annotate in una agenda del 1983 di pertinenza di Domenico Rancadore.

Le indagini bancarie espletate su Giuseppe Rancadore hanno inoltre permesso di accertare i suoi rapporti con Girolamo e Michele Mondino, Calogero Sinatra, Salvatore Rinella e Lima Gaetano, tutti "uomini d'onore" imputati nel

presente procedimento, alcuni dei quali pesantemente coinvolti in traffici di droga, cui, secondo il Contorno, nemmeno Giuseppe Rancadore e' estraneo, essendovisi inserito in collegamento con i Savoca e gli Spadaro.

Altri rapporti risultano, dalla documentazione in sequestro e da quella bancaria acquisita, tra lo stesso Rancadore e Salvatore Catanese, che e' stato indiziato di associazione mafiosa, nonche' tale Antonino Raspanti da Bagheria, indicato da Antonio Fragomeni (Vol.18 f.240) + (Vol.27 f.67) come uno dei fornitori di droga al quale egli fu indirizzato a Palermo nel 1980 in occasione della sua venuta in Sicilia da Torino, della quale si tratta a proposito delle posizioni degli imputati Nicola Faraone e Salvatore Procida.

L'imputato, che ha ammesso altresì di conoscere, sebbene per ragioni assolutamente

lecite, anche Francesco Intile, della famiglia mafiosa di Caccamo, ha con indubbia "originalita'" sostenuto che tutti gli assegni bancari le cui risultanze gli sono state contestate non hanno causale diversa da quella "di favore": tratterebbero cioè soltanto di titoli scambiati tra persone che così riuscirebbero a procurarsi momentanee liquidità'. Ed ha perfino sollecitato approfondite indagini bancarie nei confronti di tutti gli interessati per accertare l'esistenza di corrispondenti assegni costituenti la contropartita "di favore" di quelli acquisiti agli atti. Indagine che, almeno a tale scopo, appare del tutto superflua perché, anche ad accedere a tale assunto difensivo, resta comunque significativo che tal genere di "favori" il Rancadore se li scambiasse proprio con altri mafiosi e non con altro genere di persone, non avendone egli saputo concretamente indicare di diversi ad eccezione di qualche parente.

Riscontrata, pertanto, anche in questo caso, la piena veridicità delle accuse del Contorno, il Rancadore va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 361/84.

Randazzo Faro

Il Randazzo deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1), 10), 13) e 22) dell'epigrafe.

La "vicinanza" di Faro Randazzo e del fratello Vincenzo allo zio, Gaetano Badalamenti, era nota da tempo e già nel procedimento c.d. dei 114 la polizia giudiziaria aveva riferito che essi erano fidi gregari del Badalamenti che, insieme con altri, costituivano il tramite per mantenere i contatti del medesimo con "Cosa Nostra" dalla sede del soggiorno obbligato (VOL.15/B f.1) - (VOL.15/B f.187).

Ed era stato posto in evidenza, altresì, che i due fratelli Randazzo tenevano stretti contatti col noto trafficante di

stupefacenti Tocco Francesco, originario di Terrasini, arrestato all'Aeroporto di New York perche' trovato in possesso di Kg.4,300 di eroina.

Nel presente procedimento il nome di Faro Randazzo era gia' emerso nelle indagini bancarie sul conto dei fratelli Grado, che - come si e' compiutamente analizzato nella parte seconda, capitolo primo - hanno consentito di accertare che essi avevano manovrato ingentissime somme di provenienza illecita (soprattutto, traffico di stupefacenti).

Per quanto concerne, in particolare, il prevenuto e' stato accertato che nel c/c di Contorno Antonina, madre dei fratelli Grado, erano stati versati nel 1979, fra l'altro, assegni per lit.20 milioni emessi da Roberto Castronovo, il quale ha dichiarato di averli consegnati a Faro Randazzo. Quest'ultimo, allora sentito come teste (VOL.2/B f.21), aveva sostenuto di averli dati, a sua volta, a Livio Collina, noto pregiudicato, perche' glieli cambiasse, essendo postdatati; era stato

però parzialmente smentito dal Collina secondo il quale gli assegni costituivano, invece, un prestito del Randazzo ed erano stati scontati da Giacomo Grado, che aveva notevoli disponibilità finanziarie e svolgeva attività di "scambista" nelle bische clandestine (VOL.9/B f.151).

Emergeva, dunque, l'esistenza di rapporti sospetti tra il Randazzo e soggetti indubbiamente coinvolti in attività illecite come Livio Collina e Giacomo Grado

Tali rapporti, inoltre, erano resi ancora più sospetti dagli accertati collegamenti fra i Grado e Gaetano Badalamenti, di cui si è già parlato, emergenti dalle dichiarazioni di Totta Gennaro e di altri.

Il coinvolgimento di Faro Randazzo nelle illecite attività dello zio e del fratello è compiutamente emerso nelle indagini nel traffico di eroina fra la Sicilia e gli U.S.A., condotte soprattutto dalla polizia statunitense.

Non occorre qui ripetere quanto e' stato analiticamente esposto nella parte seconda, capitolo quinto, sulle risultanze probatorie da cui si ricava che Gaetano Badalamenti gestiva, dal Brasile, il traffico dell'eroina fra la Sicilia e gli U.S.A.. Ma va ricordato che in tale traffico, come si e' visto nell'esaminare la posizione di Lupo Faro e come si vedra' esaminando quella di Vincenzo Randazzo, costoro sono sicuramente coinvolti ed e' difficile credere che vi sia estraneo il prevenuto, rispettivamente zio e fratello dei suddetti, ai quali e' strettamente legato.

Per altro, vi e' una intercettazione telefonica fra Vincenzo Randazzo e Pietro Alfano, dimorante negli U.S.A. e coinvolto anch'egli nel traffico di stupefacenti, in cui il primo insiste col secondo affinche' gli faccia pervenire 65.000 dollari, somma sicuramente proveniente da traffico di stupefacenti come si rileva dal contenuto stesso della telefonata (Fot.017350) - (Fot.017351); ebbene, e'

sintomatico che a questa telefonata assistesse Faro Randazzo come si deduce dal fatto che Pietro Alfano, subito dopo avere parlato col fratello, saluto' telefonicamente il primo. Ed e' ancora piu' grave che il prevenuto, ammettendo che il fratello era creditore di Pietro Alfano della somma suddetta, abbia dato una giustificazione mendace circa l'origine di tale credito (Fot.018543) - (Fot.018547).

Egli ha dichiarato, infatti, che il fratello aveva prestato la somma all'Alfano poiche' quest'ultimo aveva intenzione di costruire un motel e ne chiedeva la restituzione perche' l'Alfano non aveva piu' realizzato questo progetto.

Senonche', proprio dalla telefonata in questione risulta che i 65.000 dollari e la costruzione dell'albergo erano due faccende ben distinte e che la costruzione dell'albergo non soltanto era un progetto tutto altro che abbandonato ma costituiva un affare comune a Vincenzo Randazzo e all'Alfano per cui,

anche sotto questo profilo, la tesi del prestito dei 65.000 dollari e' totalmente mendace.

Altro segno della "vicinanza" di Faro Randazzo al potente zio Gaetano Badalamenti e' dato dalla presenza di entrambi in Brasile proprio quando il Badalamenti si nascondeva per evitare di essere ucciso dai clan mafiosi avversari. E' intuitivo, infatti, che solo le persone piu' fidate potevano conoscere il rifugio del boss e Faro Randazzo era uno di questi; e sarebbe veramente riduttivo spiegare cio' solo col rapporto di parentela.

Vi e' in atti la prova, inoltre, che, anche dopo il suo ritorno in Italia, Faro Randazzo era in continuo contatto col Badalamenti, come risulta dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza milanese nella disponibilita' di Varrica Franco, un favoreggiatore di Faro Randazzo. Risulta, infatti, dalle telefonate di cui ai (Fot.017047) - (Fot.017049) che Gaetano Badalamenti aveva telefonato cercando del

nipote e il Varrica, che aveva ricevuto la telefonata, ne aveva successivamente informato telefonicamente Faro Randazzo. Quest'ultimo replicava testualmente: "Digli di andare in quel posto che sa lui, che domani verso le 17.00 lo chiamo" (Fot.017049). E questo tipo di contatti certamente va ben al di là dei semplici rapporti di parentela.

De rilevarsi, inoltre, che in una cassetta di sicurezza di pertinenza del Randazzo sono stati trovati numerosi effetti cambiari a favore del Randazzo ed a firma debitoria di Eugenio Sacca', domiciliato a Bologna presso Zucchini Bruno (Fot.028060) - (Fot.018061). Ora il Sacca' e' un noto e pericoloso pregiudicato, operante prevalentemente nel contrabbando di tabacchi, e lo Zucchini e' anch'egli pregiudicato (per truffe, falsi e stupefacenti).

Sembrano sussistenti, dunque, sufficienti prove per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine ai contestati delitti di associazione per

delinquere ed associazione mafiosa; e cio' anche se il Buscetta ha affermato che il Randazzo non e' "uomo d'onore" (VOL.124 f.17). L'attivita' svolta dal prevenuto e, in particolare, la continua collaborazione prestata al potente boss Gaetano Badalamenti, risalente negli anni, non e' affatto giustificabile col semplice rapporto di parentela ed e' sintomo di appartenenza all'organizzazione del Badalamenti, a prescindere dalla prestazione del giuramento di "uomo d'onore". Si e' gia' precisato, infatti, nelle note introduttive che si risponde di associazione per delinquere anche a titolo di concorso nel reato associativo, commesso da altri, a sensi degli artt.110 e segg. Cod.Pen..

Per quanto concerne, invece, i delitti concernenti il traffico degli stupefacenti, sembra a chi scrive che gli elementi passati in rassegna non consentono di dirimere il dubbio se il Randazzo fosse solo a conoscenza dei loschi traffici commessi dai suoi congiunti o, invece, ne fosse partecipe e, comunque, li

agevolasse. Data questa situazione di incertezza probatoria, e' conseguenziale il suo proscioglimento dai reati di cui ai capi 13 e 22 con la formula del dubbio.

Randazzo Giuseppe

Randazzo Giuseppe e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) mandato di cattura n.392/81 (Vol.7/2 f.87) per ricettazione

b) mandato di cattura n.393/81 (Vol.2/2 f.68) per favor. personale

c) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P.e 71 e 75 legge n.685 del 75.

Nel corso delle indagini relative all'omicidio di Badalamenti Antonino (Vol.2/2) - reggente della famiglia di Cinisi dopo la espulsione da "Cosa Nostra" di Gaetano Badalamenti - si accertava come Randazzo Giuseppe fosse il proprietario apparente del fondo in cui era ubicata la villa-bunker della vittima.

Il Randazzo dichiarava di essere, con Altadonna Francesco, l'unico proprietario del fondo, specificando che il Badalamenti non aveva nessun collegamento o interesse nello stesso.

Specificava di aver acquistato il fondo da Marrone Accursio per un prezzo aggirantesi sui 900 milioni e di aver ricevuto dal Badalamenti la proposta di locazione, cui aveva consentito, suggerendo allo stesso di farsi aprire la villa - per visitarla - dal lavorante "Pino" che stava eseguendo lavori di aratura.

Il Randazzo, pero', non sapeva spiegare come all'interno di detta villa vi fossero indumenti del Badalamenti, nonche' una radiografia dello stesso risalente al 1979, anno in cui il fondo era stato acquistato.

L'imputato, poi, non sapeva spiegare come il Badalamenti avesse le chiavi di un armadio metallico a muro esistente nella villa, ne' sapeva indicare con precisione il numero delle sedie rinvenute intorno ad un tavolo che, chiaramente, serviva per riunioni "importanti".

Il "lavorante" La Fata Giuseppe dichiarava (Vol.2/2 f.16) di aver ricevuto direttamente dal Badalamenti le chiavi del fondo e di aver notato come il Randazzo, pur frequentando il detto fondo, non entrava mai nella villa.

Dall'esame della documentazione bancaria sequestrata a Inzerillo Salvatore e, segnatamente, dall'esame del c/c n.120400 intrattenuto dallo stesso presso la CRAM di Monreale, si evidenziava come questi, il 13.6.79, avesse negoziato presso detta agenzia un assegno all'ordine di se stesso di lit. 50 milioni, richiedendo in contropartita assegni ICCREA di pari importo all'ordine di Carioti Giovanni e Randazzo Giuseppe, assegni che risultavano negoziati da Marrone Accursio presso l' Agenzia n.1 di Palermo del Banco Nazionale del Lavoro il 14.6.79.

Si accertava, inoltre, come la firma di girata del Carioti fosse apocrifa ed, invero, questi negava di aver mai avuto o negoziato tali assegni.

I citati assegni ICCREA per 50 milioni venivano accreditati sul c/c n.2917, presso la predetta agenzia della Banca Nazionale del Lavoro, intestato a Marrone Accursio, insieme con altri titoli di credito per l'importo complessivo di 250 milioni, titoli che comprendevano tre assegni dati ad Altadonna Francesco per il cambio di migliaia di dollari U.S.A..

La descrizione di tutta l'operazione e' riportata nelle pagine ove specificamente si tratta dell'omicidio di Nino Badalamenti.

Giova, pero', rilevare come il Randazzo e l'Accursio Marrone, sentiti come testi, dichiaravano che tali assegni costituivano parte del prezzo di vendita del fondo di cui sopra.

Il Randazzo dichiarava, inoltre, che gli assegni portanti la sua firma di girata gli erano stati consegnati da Vitale Salvatore (del clan di Gaetano Badalamenti) e da Altadonna Francesco, interessato all'acquisto di 20 tumuli sugli 87 dell'intero fondo.

In ordine alla causale della consegna degli assegni da parte del Vitale, il Randazzo dichiarava come il primo, gli avesse promesso di vendergli un terreno per 550 milioni ed egli, in contanti, gli aveva versato 200 milioni. Andato a monte l'affare, il Vitale gli aveva restituito il denaro in assegni, mentre lui glieli aveva dovuti dare, come detto, in contanti perche' il primo intendeva acquistare dollari U.S.A. da inviare al nipote negli Stati Uniti.

A parte la risibilita' di una tale spiegazione, chiaro appare il passaggio di denaro di illecita provenienza, giustificato con un "meccanismo" ormai processualmente collaudato: pagamenti e restituzioni sono sempre effettuati in forma disomogenea, dato che, una volta individuati i titoli di credito, questi risultano (nelle dichiarazioni degli interessati) sempre emessi per prestiti poi restituiti con denaro contante, ovvero emessi in restituzione di somme date in contanti.

Mai, dunque, che ci si possa imbattere in una operazione bancaria iniziata e conclusa interamente con assegni.

Sulla base di questi elementi, veniva emesso contro il Randazzo mandato di cattura n.392/81 per il reato di ricettazione.

Con rapporto del 27.11.83, i Carabinieri della Compagnia di Partinico denunciavano, tra gli altri, il Randazzo e l'Altadonna per il reato di associazione di tipo mafioso, mettendo in evidenza le connessioni dei due con il clan di Gaetano Badalamenti prima e, successivamente, di Procopio Di Maggio (Vol.1/T f.60).

In tale rapporto venivano anche indicati i numerosi acquisti immobiliari effettuati, per miliardi, dal Randazzo.

La relativa indagine bancaria, pero', faceva emergere il ruolo di grande mediatore immobiliare dell'imputato, senza nessuna ulteriore connessione con gli illeciti traffici del gruppo.

Il Randazzo, con provvedimento del 13.3.85, veniva scarcerato.

Il Randazzo deve, quindi, rispondere del reato di favoreggiamento personale (m.c.

n.393181) per le sue reticenti dichiarazioni in ordine all'omicidio del Badalamenti, nonché del reato di ricettazione (m.c. n.392/81) avendo utilizzato il denaro del Badalamenti nell'acquisto del fondo sopra citato (Capi 383, 450).

Il Randazzo, nell'intestarsi fittiziamente il fondo del Badalamenti, non poteva non conoscere la illecita provenienza di tale ingente somma impiegata nell'acquisto.

Nino Badalamenti, come tutti gli altri componenti del suo clan, era impegnato in prima persona nel traffico internazionale di stupefacenti e, pertanto, il Randazzo non poteva non essere a conoscenza di ciò, essendo la cosa ampiamente risaputa.

Le stesse modalità dell'acquisto, poi, fanno cadere ogni residuo dubbio sulla conoscenza che il Randazzo aveva della illecita provenienza del miliardo impegnato dal Badalamenti in detta operazione.

Il Randazzo va, comunque, prosciolto dai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.

per non aver commesso il fatto, come pure, con la stessa formula, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75;, non essendo emerso alcun elemento a suo carico in ordine a tali delitti (Capi 1, 10, 13, 22).

Randazzo Salvatore

Denunciato con rapporti del 29 luglio 1983 (Vol.8/L f.1) e 7 febbraio 1984 (Vol.8/L f.96), rispettivamente dai Carabinieri di Alesi e Gonnosno', per aver agevolato la fuga dai comuni di loro obbligata dimora di Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia, killers del Capitano Emanuele Basile, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 280/84 dell'agosto 1984 (Vol.8/L f.98) con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 378 C.P..

Dopo la riunione del suddetto al presente procedimento, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli venne ricontestato (con piu' ampia formulazione, comprensiva della precedente) il reato di cui all'art.416 C.P. ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Del Randazzo si e' gia' ampiamente parlato nel capitolo della sentenza dedicato all'omicidio del Capitano Emanuele Basile, rilevando che l'imputazione di cui all'art.378 C.P. non appariva conciliabile con quella di cui all'art.416 C.P. e che la sua appartenenza alla stessa organizzazione criminosa della quale facevano parte il Puccio, il Bonanno ed il Madonia era dimostrata dalle circostanze e modalita' della fuga, cui con il suo aiuto costoro si erano contestualmente dati.

Le caratteristiche mafiose dell'associazione, delineatesi compiutamente dopo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, legittimano la successiva contestazione di cui all'art.416 bis C.P..

Va rinviato a giudizio per rispondere delle suddetti imputazioni di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., mentre va prosciolto perche' il fatto non costituisce reato dall'imputazione di cui all'art.378 C.P..

Nulla e' poi emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di stupefacenti, nel quale, secondo lo stesso Buscetta, non

tutti gli affiliati a famiglie mafiose sono  
convolti.

Va, pertanto, altresì' prosciolto per non  
aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui  
agli artt.75 e 71 n.685 del 1975, contestatigli  
con lo stesso mandato di cattura 323/84.

Randazzo Vincenzo

Il Randazzo deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1), 10), 13) e 22) dell'epigrafe (mandati di cattura n.164/84 del 22.5.1984 e 323/84 del 29.9.1984).

La "vicinanza" di Vincenzo Randazzo allo zio Gaetano Badalamenti era nota da tempo e già nel procedimento c.d. "dei 114" la polizia giudiziaria aveva riferito che Randazzo Vincenzo e suo fratello Faro erano fidi del Badalamenti che, insieme con altri, costituivano il tramite per mantenere i contatti del medesimo con "Cosa Nostra" dalla sede del soggiorno obbligato (VOL.15/B f.1) - (VOL.15/B f.187).

Ed era stato posto in evidenza che i due fratelli Randazzo tenevano stretti contatti col noto trafficante di stupefacenti Tocco Francesco, originario di Terrasini, arrestato all'Aeroporto di New York perche' trovato in possesso di Kg.4,300 di eroina.

Nel presente procedimento - e, specialmente, dalle indagini condotte negli U.S.A. dagli organismi di polizia statunitensi - sono state acquisite sufficienti prove per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine a tutti i reati ascritti.

E' stato accertato che il prevenuto era in Brasile fin dal 1982 insieme col Gaetano Badalamenti, come e' stato riferito concordemente dai coimputati Tommaso Buscetta e Sansone Fabrizio Norberto (VOL.218 f.110); e lo stesso fratello, Faro Randazzo, non ha negato di essersi incontrato col prevenuto in quel Paese. Cio' di per se' e' significativo, se si considera che Gaetano Badalamenti era fuggito dall'Italia per sfuggire alla implacabile "caccia" dei corleonesi e che solo

gli elementi piu' fidati potevano conoscerne il rifugio. Se si considera, poi, che il Badalamenti gestiva il traffico di eroina cogli U.S.A. proprio dal Brasile, la riscontrata presenza del Randazzo in quel Paese assume un rilievo ancora maggiore, tenuto conto che non risulta che il prevenuto ivi svolgesse alcuna attivita' lavorativa.

Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza milanese di Moschella Giuseppa - una donna che sembra avesse una relazione col Randazzo - e' emerso che quest'ultimo, detenuto negli Stati Uniti, le chiedeva di adoperarsi per ottenere il rimborso di un biglietto aereo, non utilizzato, per un volo fra il Brasile e la Spagna (Vol.027628).

Ora, va considerato che Gaetano Badalamenti e' stato arrestato, appunto, in Spagna, per cui, ancora una volta, gli itinerari del Badalamenti e di Vincenzo Randazzo coincidono.

Dalle indagini, poi, eseguite dagli organi di polizia statunitensi, si ricava, come e'

stato ampiamente riferito nella parte seconda, capitolo quinto, che il Randazzo e' sicuramente coinvolto nel traffico di eroina cogli U.S.A..

Senza che occorre ripetere quanto e' stato gia' detto in quella sede, basta richiamare le telefonate (VOL.21/G f.479) - (VOL.21/G f.492) di Gaetano Badalamenti con Salvatore Lamberti e Salvatore Mazzurco nelle quali viene trattata senza possibilita' di equivoci, la fornitura di partite di eroina e da cui si deduce che anche "Enzo" (e cioe' Vincenzo Randazzo) era coinvolto nel traffico. Inoltre, come e' stato riferito dall' FBI, nel settembre 1983, Randazzo Vincenzo e Lupo Faro si sono incontrati a New York con Salvatore Mazzurco, Alfano Pietro e Palazzolo Emanuele; e, in un successivo incontro, e' stato notato che il Mazzurco consegnava al Randazzo e al Lupo una borsa (VOL.20/G f.204) - (VOL.20/G f.205).

Infine, sono state registrate numerose telefonate fra Vincenzo Randazzo (che chiamava dalla Svizzera), Pietro Alfano e Gaetano Badalamenti, da cui si ricava che il primo insisteva perche' il nipote, Lupo Faro, gli portasse 65.000 dollari U.S.A. assumendo che erano di sua spettanza. Ed e' molto significativo che, per accedere alla richiesta del Randazzo, l'Alfano voleva la previa autorizzazione di Gaetano Badalamenti.

Anzi, in una telefonata fra Enzo Randazzo e Faro Lupo, allora dimorante presso l'abitazione di Pietro Alfano, il primo sottolineava al secondo che era molto importante che l'Alfano portasse a termine "l'affare"; se si tiene presente che, in quel periodo, Gaetano Badalamenti e Pietro Alfano stavano trattando la vendita di eroina all'organizzazione di Salvatore Catalano, e' ben evidente a quale "affare" i due si riferissero ((Fot.024720) - (Fot.024764), (Fot.024797) -

(Fot.024798)). Ed e' significativo che, parlando sempre con Salvatore Evola, Alfano riferisse che aveva difficolta' ad esaudire la richiesta di danaro da parte di Enzo Randazzo, perche' tutto il danaro (proveniente dal traffico di stupefacenti) doveva essere portato "nella grande citta'" e, cioe', verosimilmente New York (Fot.024794) - (Fot.024795). E' evidente, dunque, che si trattava di una partita di danaro che doveva essere trattata unitariamente e, anche sotto questo aspetto, la tesi della restituzione del prestito, sostenuta nei suoi interrogatori da Lupo Faro, non ha senso.

Ed ancora, dopo la partenza di Lupo Faro per la Svizzera, Alfano, parlando con Salvatore Evola della richiesta di danaro da parte di Enzo Randazzo, si lamentava di doversi giustificare con Gaetano Badalamenti di avere inviato danaro a Randazzo tramite il Lupo (Fot.024809) - (Fot.024810).

Dimostrato, quindi, il coinvolgimento di Vincenzo Randazzo nel traffico di stupefacenti gestito da Gaetano Badalamenti, riceve conferma l'affermazione di Tommaso Buscetta che, a proposito del Randazzo, ha sostenuto che, pur non essendo "uomo d'onore", "viene in qualche modo utilizzato da Gaetano Badalamenti" (VOL.124 f.17). Il prevenuto, quindi, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli e, in particolare, anche di quello di associazione mafiosa. Come si e' precisato, infatti, nelle considerazioni introduttive di questa parte, si risponde del delitto in questione, a titolo di concorso, quando l'attivita' svolta, a prescindere dalla propria qualifica di "uomo d'onore", si risolve a vantaggio dell'associazione. E il Randazzo, come e' dimostrato in particolare dal ruolo svolto nel traffico di stupefacenti e dai continui spostamenti in sintonia con quelli del Badalamenti, svolgeva un'attivita' che riguardava tutta l'organizzazione e non soltanto il Badalamenti.